Regione Liguria

Provincia di Savona

Comune di Quiliano, Altare e Mallare

"Impianto eolico di potenza nominale pari a 30 MW integrato con un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 MW da realizzarsi nei Comuni di Quiliano, Altare e Mallare (SV)"

STUDIO DI INSERIMENTO URBANISTICO

Il tecnico

Ing. Leonardo Sblendido



File:C24G&GWLI002P015R00_Studio di inserimento urbanistico.docx

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
00	03/12/2024	Prima emissione	M.C.Donato	D. Morelli	L. Sblendido

INDICE

1. PREMESSA 4
2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 6
3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 6
4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE COMUNALE 10
   4.1. Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Comune di Quiliano (SV) 12
   4.2. Piano Regolatore Generale (PRG) - Comune di Altare 15
   4.3. Piano Regolatore Generale (PRG) – Comune di Mallare (SV) 17
5. COMPATIBILITÀ URBANISTICA DEL PROGETTO 19
   5.1. Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Comune di Quiliano (SV) 19
   5.2. Piano Regolatore Generale di Altare (PRG) – Comune di Altare (SV) 24
   5.3. Piano Regolatore Generale (PRG) – Comune di Mallare (SV) 31
   5.4. Analisi Vincoli 39
6. CONCLUSIONI 59

FIGURE

Figura 1: Inquadramento impianto eolico e opere di connessione su IGM in scala 1:25.000 7
Figura 2: Inquadramento impianto eolico e opere di connessione su ortofoto in scala 1:25.000 8
Figura 3: Inquadramento impianto eolico e opere di connessione su base CTR in scala 1:25.000 9
Figura 4: Inquadramento progetto rispetto alla Tavole 24 SP.b e Tavola 24 SP.a allegate al PUC di Quiliano 19
Figura 5: Inquadramento progetto rispetto alla Tavola 1 allegata al PRG del Comune di Altare – Foglio 1 24
Figura 6: Inquadramento progetto rispetto alla Tavola 1 allegata al PRG del Comune di Altare – Foglio 2 25
Figura 7: Inquadramento progetto su Tavola 2_2acque di zonizzazione allegata al PRG di Mallare 31
Figura 8: Inquadramento progetto su Tavola 1 – Aspetti ecosistemici e biodiversità allegato al PUC di Quiliano consultabile al link https://docvas.regione.liguria.it/verifiche/A093/DELIBERE%20NORME%20RELAZIONI%202013/ 39
Figura 9: Inquadramento progetto su Tavola 2 – Valori culturali e paesaggistici allegato al PUC di Quiliano consultabile al link https://docvas.regione.liguria.it/verifiche/A093/DELIBERE%20NORME%20RELAZIONI%202013/ 40
Figura 10: Inquadramento progetto su Tavola 3 – Elementi di criticità e sensibilità ambientale e fasce di rispetto normative allegato al PUC di Quiliano consultabile al link https://docvas.regione.liguria.it/verifiche/A093/DELIBERE%20NORME%20RELAZIONI%202013/ 41
Figura 11: Inquadramento progetto su Tavola 4 – Vincoli per la sicurezza e la difesa del suolo allegato al PUC di Quiliano consultabile al link https://docvas.regione.liguria.it/verifiche/A093/DELIBERE%20NORME%20RELAZIONI%202013/ 42
Figura 12: Inquadramento progetto tavole 40'SP.b_var_pdb dissesto_190116 e 40'SP.a_var_pdb dissesto_5000_150116 v2016 allegate al PUC di Quiliano 43
Figura 13: Inquadramento progetto sulla Tav. 2 _ Piano assetto idrogeologico _ zonizzazione PRG - Vigente con sovrapposizione PAI allegata al PRG del Comune di Altare – Foglio 1 45
Figura 14: Inquadramento progetto sulla Tav. 2 _ Piano assetto idrogeologico _ zonizzazione PRG - Vigente con sovrapposizione PAI allegata al PRG del Comune di Altare – Foglio 2 46
Figura 15: Inquadramento progetto sulla Tavola 1 – Agg. e revisione delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po redatte ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE 50
Figura 16: Inquadramento progetto su carta della pericolosità idraulica e geomorfologica da frana - Disciplina di tutela per aree a pericolosità idraulica e geomorfologica da frana sui bacini padani - Provincia di Savona e di Imperia - DGR 428/2021 52

Figura 17: Inquadramento progetto su carta della pericolosità idraulica e geomorfologica da frana - PAI Piano Assetto Idrogeologico del F. Po - Dissesti e Vincoli *54*
Figura 18: Inquadramento progetto su carta del Piano di gestione rischio alluvione del Distretto Idrografico del Fiume Po *57*

TABELLE

Tabella 1: Numeri identificativi dei Fogli ed Elementi della CTR interessati dal Layout di progetto..... *8*
Tabella 2: Indicazioni catastali e coordinate degli aerogeneratori in progetto e delle opere di connessione..... *10*

1. PREMESSA

L'impianto eolico in progetto è costituito da 5 aerogeneratori (anche detti WTG) di potenza nominale unitaria pari a 6 MWp, per una potenza nominale complessiva pari a 30 MW. L'impianto è integrato da un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 MW e corredato dalle opere di connessione e dalle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso. Tutte le turbine e le opere di connessione ricadono all'interno dei confini comunali di Quiliano, Altare e Savona, in provincia di Savona.

Per come riportato nella STMG (cod. pratica: 202402184), la centrale utente verrà *collegata in antenna a 36 kV con la futura Stazione Elettrica (SE) di Trasformazione a 380/132/36 kV da inserire in entra – esce alla linea RTN a 380 kV "Magliano – Vado Ligure".*

L'energia elettrica prodotta dall'impianto concorrerà al raggiungimento dell'obiettivo di incrementare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, coerentemente con gli accordi siglati a livello comunitario dall'Italia.

L'impianto sarà destinato a funzionare in parallelo alla rete elettrica nazionale, in modo da immettere energia da fonte rinnovabile in rete; l'iniziativa, oltre a contribuire al potenziamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile su territorio nazionale, sarà a servizio dei futuri fabbisogni energetici comunali.

Il presente documento è redatto in conformità alle indicazioni riportate della normativa vigente nazionale e regionale in particolare è stato tenuto conto del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; delle Linee guida per la presentazione delle istanze relative alle procedure di valutazione ambientale di competenza regionale, approvate con DGR n. 835/2023; delle Linea Guida SNPA - ISPRA che forniscono uno strumento per la redazione e la valutazione degli studi di impatto ambientale delle opere riportate nell'allegato III della parte seconda del suddetto D.Lgs. 152/06 s.m.i. Il progetto, ai sensi dell'art 1 comma 4 della Legge n. 10/91, è da considerarsi "di pubblico interesse e di pubblica utilità, e le relative opere sono da considerarsi indifferibili ed urgenti".

La regione Liguria, in recepimento alle Linee Guida Nazionali di cui al DM 10 settembre 2010 e aventi valenza di Norma Tecnica per la VIA di cui al comma 1 art. 16 della L.R. n. 38/98, in sostituzione degli indirizzi regionali in materia di cui alle DGR n. 966/2002, DGR n. 551/2008, DGR n. 183/2008 ha stabilito i criteri di ammissibilità territoriale, paesistica e ambientale, e i contenuti progettuali degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili soggetti a procedura di VIA regionale o screening ai sensi della suddetta L.R.38/98, ovvero nell'ambito delle relative procedure autorizzative.

L'opera in progetto, di potenza inferiore a 30MW, per cui la Regione Liguria ha emanato le Linee

Guida per la presentazione delle istanze relative alle procedure di valutazione ambientale di competenza Regionale con la DGR 835 del 4 agosto 2023, per i progetti ricadenti nell'Allegato III è prevista la procedura di VIA che si esplica nell'ambito del procedimento volto al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico (PAUR) di competenza regionale.

Tenuto conto della normativa regionale L.R. n.22 del 29 maggio 2007 e s.m.i. è stato attribuito alle Province la competenza amministrativa in materia di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, non rientranti nell'attività edilizia libera di cui all'articolo 6 del D.P.R. 380/2001 e non soggetti a procedure di comunicazione o procedura abilitativa semplificata (PAS) ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) e gli interventi di realizzazione e modifica sostanziale di infrastrutture lineari energetiche non soggetti a procedure semplificate e non facenti parte delle reti energetiche nazionali sono soggetti a rilascio di autorizzazione unica da parte della provincia.

L'Autorizzazione Unica Provinciale (AUP) secondo l'art. 29 della L.R. 16/2018, è il titolo necessario per poter realizzare ed esercire gli impianti che producono energia elettrica da fonte rinnovabile (ad es. fotovoltaici, eolici, biomasse, idroelettrici, biogas, etc.).

L'Autorizzazione Unica, qualora non sia prevista la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), assorbe, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altro atto di assenso comunque denominato (autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri, e nulla osta comunque denominati) necessari alla realizzazione ed all'esercizio degli impianti in questione, ivi compresi quelli di carattere paesaggistico-ambientale. Con L'Autorizzazione Unica sono autorizzate anche le opere connesse e, ove occorra, l'AU comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio / servitù.

È stato inoltre considerato l'Atto di indirizzo per il corretto inserimento degli impianti eolici sul territorio regionale – Dipartimento Ambiente e Territorio, ufficio compatibilità ambientale – DGR 2920 del 13/12/2004, modificato dalle Linee Guida, emanante in attuazione dell'art. 3 comma 3 della L.R. n. 54/2015, disciplina il corretto inserimento nel territorio di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti dalla tabella A) del D. Lgs. n. 387/2003.

La costruzione e l'esercizio dell'impianto saranno soggette ad autorizzazione unica disciplinata dall'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, rilasciata dalla Regione a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto dell'impianto eolico in trattazione prevede l'installazione di 5 aerogeneratori da 6 MWp per una potenza complessiva pari a 30 MW, integrato da un sistema di accumulo di potenza nominale pari a 20 MW, nonché la realizzazione di tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, quali:

- fondazioni degli aerogeneratori;
- piazzole di montaggio e manutenzione per ogni singolo aerogeneratore;
- viabilità interna di accesso alle singole piazzole sia per le fasi di cantiere che per le fasi di manutenzione;
- adeguamento della viabilità esistente interna all'area di impianto per consentire la trasportabilità delle componenti;
- elettrodotti MT (30 kV) interrati interni all'impianto di connessione tra i singoli aerogeneratori e di veicolazione dell'energia prodotta dall'intero parco eolico alla sottostazione;
- opere di connessione alla RTN;
- Sottostazione elettrica di trasformazione 36/30 kV.

3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

L'area è individuabile sulla seguente cartografia IGM in scala 1: 25.000, consultabile sul Geoportale Nazionale del Ministero dell'Ambiente:

- Serie M891, Foglio 92, Sezione I – NE (Vado Ligure);
- Serie M891, Foglio 92, Sezione I – NO (Mallare).
- Serie M891, Foglio 81, Sezione II – SE (Altare).

Nella seguente figura è riportato lo stralcio cartografico dell'area di interesse.

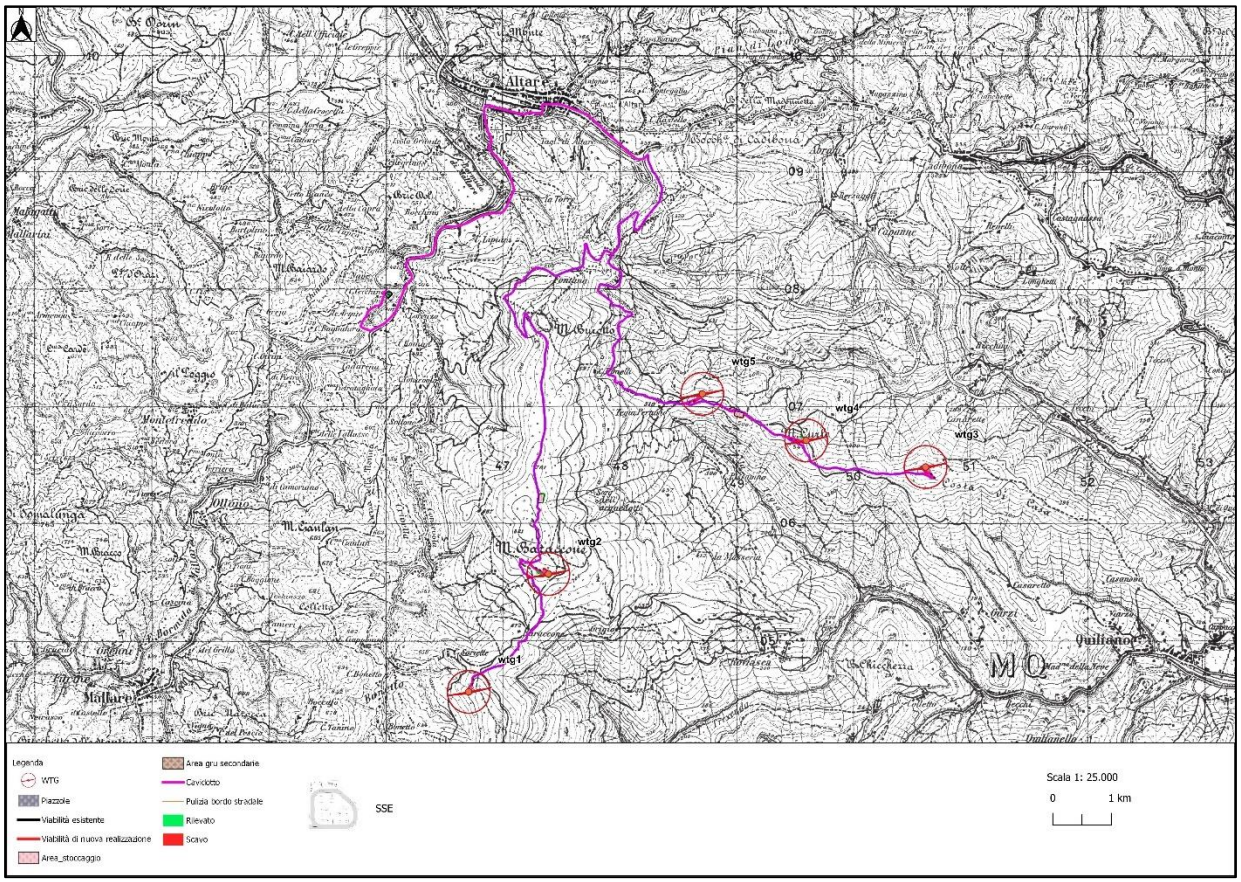


Figura 1: Inquadramento impianto eolico e opere di connessione su IGM in scala 1:25.000

Il layout di progetto è sviluppato nella configurazione così come illustrata nell' inquadramento su base ortofoto, riportato di seguito.

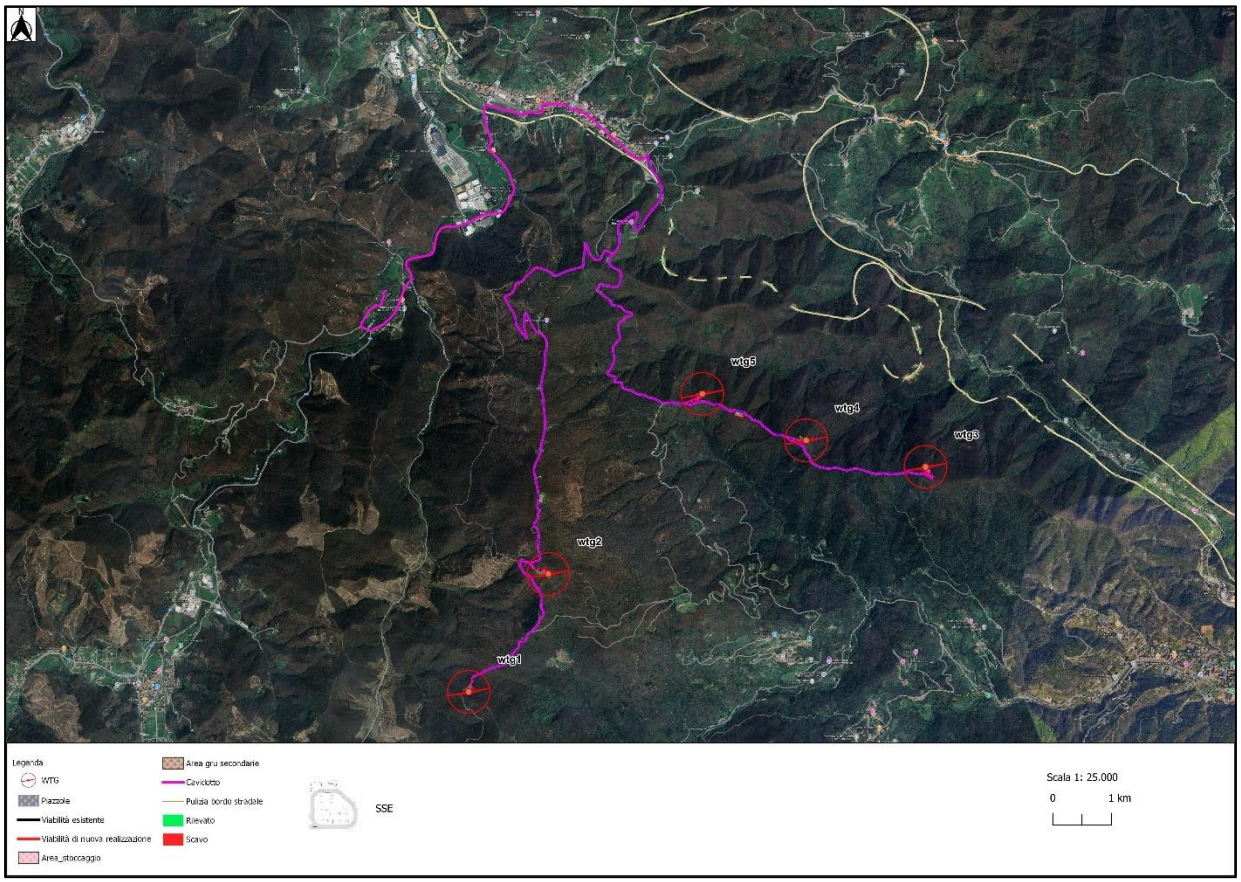


Figura 2: Inquadramento impianto eolico e opere di connessione su ortofoto in scala 1:25.000

L'area del sito è individuabile sulla cartografia CTR relativa ai fogli ed elementi, riportati nella seguente immagine e desunti dal quadro di unione consultabile tramite il geoportale della regione Liguria ((https://srvcarto.regione.liguria.it/geoviewer2/pages/apps/geoportale/index.html?id=1237).

Tabella 1: Numeri identificativi dei Fogli ed Elementi della CTR interessati dal Layout di progetto

FOGLIO	ELEMENTO
228120	WTG1 Cavidotto Viabilità
229050	WTG2 WTG3 WTG4 WTG5 Cavidotto Viabilità
229090	Cavidotto Viabilità
228080	SSE Cavidotto Viabilità

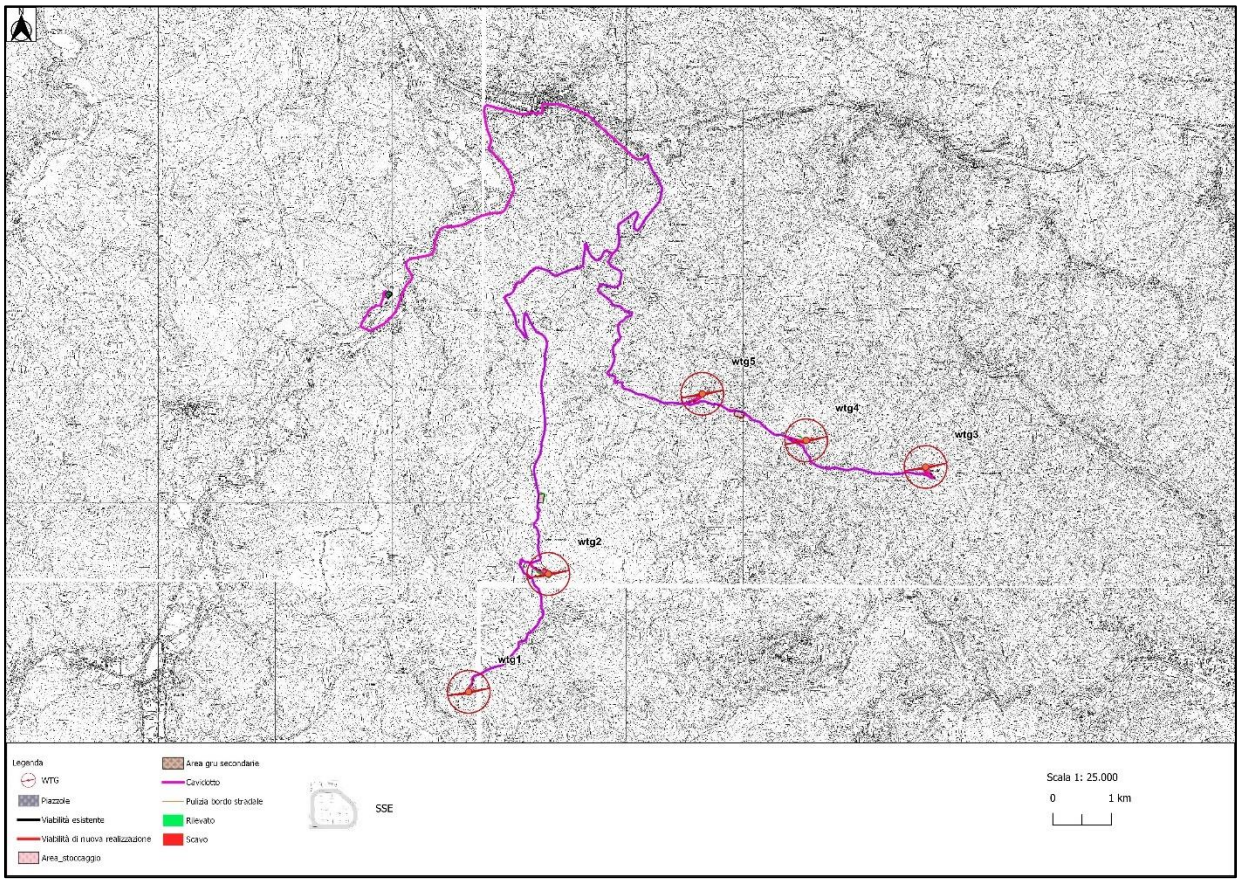


Figura 3: Inquadramento impianto eolico e opere di connessione su base CTR in scala 1:25.000

Per maggiori dettagli si rimanda agli elaborati grafici "*C24G&GWLI002P014T00_Inquadramento generale su IGM*", "*C24G&GWLI002P013T00_Inquadramento generale su CTR*" e "*C24G&GWLI002P012T00_Inquadramento generale su Ortofoto*".

Le coordinate degli aerogeneratori e della stazione di nuova realizzazione costituenti l'impianto risultano:

Tabella 2: Indicazioni catastali e coordinate degli aerogeneratori in progetto e delle opere di connessione

COMUNE	Centro WTG	CATASTO		UTM-WGS84 32N	
		FOGLIO	***PARTICELLA***	***EST***	***NORD***
Altare	1	15	5	446628	4904366
Quiliano	2	13	11	447309	4905372
Quiliano	3	19	40	450531	4906285
Quiliano	4	18	17	449511	4906512
Quiliano	5	16	14	448623	4906910
Mallare	SSE-BESS	5	99	445954	4907767
			100		
			144		
			223		
			225		

4. STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE: Pianificazione e programmazione comunale

Il seguente paragrafo sarà dedicato all'approfondimento degli strumenti urbanistici comunali vigenti dei comuni di Quiliano (SV), Altare (SV) e Savona (SV), scaricabili dai portali ufficiali.

In particolare, si richiama il D.Lgs 29.12.2003 n. 387, di recepimento della Direttiva 2001/77/CEE, il quale stabilisce la realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili in territori agricoli. L'art.12 comma 7, definisce che: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza che questo comporti la modificazione della destinazione d'uso". Sempre in riferimento al D.Lgs 29.12.2003 n. 387, il comma 1 dell'art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) definisce che: "Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti".

L'articolo 39 bis della L.R. 4.9.1997, n. 36 e smi, stabilisce che i comuni dotati di PRG già corredati di disciplina paesistica di livello puntuale, entro il 31 dicembre 2017 sono tenuti, in alternativa alla adozione del PUC o del PUC semplificato, a convertire lo strumento urbanistico in PUC.

L'articolo 42, della citata L.R. 36/1977, stabilisce che a seguito della delibera di adozione del Progetto di PUC si applicano le misure di salvaguardia, fino all'approvazione del Piano e comunque con decadenza di efficacia decorsi tre anni dall'adozione, che consistono nella sospensione di determinazioni per istanze di permesso di costruire o di altre comunicazioni relativi a interventi edilizi in contrasto con le previsioni del progetto di PUC.

L'articolo 47 bis della citata L.R. 36/1977 precisa che per gli strumenti urbanistici generali vigenti da oltre un decennio e privi di disciplina paesistica di livello puntuale, fino all'approvazione del

PUC è vietata l'adozione e l'approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per alcune specifiche varianti indicate nella stessa legge regionale, tra le quali quelle di opere pubbliche o finalizzate alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive. La norma stabilisce che se i comuni non adottano i PUC entro il 31.12.2020 si applicano i divieti e le limitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della L.R. 13/2014. Il richiamato comma della L.R. 13/2014 e smi (TU normativa regionale sul paesaggio) stabilisce che "non possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche aventi ad oggetto interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia" ma anche che sono comunque autorizzabili gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche e aventi ad oggetto attività produttive; tale norma decade a seguito dell'adozione del PUC.

Nel caso di strumenti urbanistici vigenti da oltre dieci anni, corredati di disciplina paesistica di livello puntuale, in base a quanto stabilito dall'articolo 47 ter della L.R. 36/1977 e smi, fino all'approvazione del PUC valgono i divieti di adottare o approvare varianti fatta eccezione per alcuni casi espressamente indicati, tra i quali le opere pubbliche o finalizzate alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive.

4.1. Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Comune di Quiliano (SV)

Il Comune di Quiliano ha adottato il Piano Urbanistico Comunale con delibera del Consiglio Comunale n. 56 del 01/12/2003, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 28/06/2005, in conformità a quanto disposto dalla L.R. 36/1997 e la L.R. 11 del 02/04/2015, nonché in riferimento alle disposizioni legislative di livello nazionale vigenti in materia.

Lo strumento urbanistico generale è definitivamente entrato in vigore, dopo l'espletamento della procedura di pubblicazione prevista dall'art.41 della Legge Urbanistica Regionale, dal 05/06/2006.

Con Deliberazione n. 50 del 16/12/2011 del Consiglio Comunale, è stato adottato il progetto di variante del PUC vigente. La variante è un aggiornamento ed adeguamento al nuovo panorama tecnico-normativo della legislazione urbanistica regionale, con la quale è stato possibile modificare alcuni aspetti del P.U.C. che contengono elementi di criticità riscontrati negli anni di operatività dello stesso.

Gli obiettivi di questa Variante sono:

a) Modifica della disciplina edilizia del P.U.C. in base ai contenuti della L.R. 16/2008 ed adeguamento alle disposizioni del T.U.C. Legge Regionale n° 1/2007 e s.m.i. ed al regolamento sui pubblici esercizi;
b) Modifica ed aggiornamento degli ambiti e/o distretti di PUC;
c) Modifica ed aggiornamento della normativa puntuale di PUC relativamente ai materiali ed alla tipologia da utilizzare negli interventi edilizi;
d) Modifica, sviluppo ed approfondimento delle norme in materia di risparmio energetico ed in materia di fonti rinnovabili.

Allo stato attuale il PUC consta dei seguenti elaborati:

- Fascicolo A - Relazione descrittiva del PUC:
  - Parte I. Relazione storica;
  - Parte II. Relazione sulle analisi per il livello puntuale della normativa paesistica e sulla sostenibilità ambientale;
  - Parte III. Relazione descrittiva degli interventi previsti dal P.U.C.;
  - Parte IV. Relazione geologica;
  - Parte V. Relazione agronomica, forestale ed ecologica;
  - Parte VI. Tabelle di sintesi sulla composizione socio economica della popolazione e sulle attività produttive;
  - Proprietà comunali: aree ed edifici;

- Fascicolo B - Elenco degli edifici d'interesse storico, artistico ed ambientale. Tipologia edilizia e analisi per la normativa paesistica. Schede d'indagine sulle condizioni edilizie negli ambiti di conservazione:
    - Parte I. Elenco degli edifici d'interesse storico, artistico ed ambientale;
    - Parte II. Tipologia edilizia e analisi per la normativa paesistica negli ambiti di conservazione di Roviasca, Montagna, Quiliano e Cadibona (tessuti, tipi, elementi architettonici espressivi);
    - Parte III. Schede d'indagine sulle condizioni edilizie negli ambiti di conservazione di Quiliano; Roviasca; Cadibona; Montagna e Cerri; Bersaggi, Capanne, Case Scarroni e Abrani; Tiassano, Gagliardi e Vadone; Molini, Vadoni, Quilianetto, Faia e Pomo;
- Fascicolo C – Relazione sul documento degli obiettivi;
- Fascicolo D'/V – Norme di attuazione di conformità e di congruenza del Piano Urbanistico Comunale;
- Fascicolo E – Relazione illustrativa;
- Elaborati grafici.

Il Piano persegue le finalità di conservare l'identità storico culturale del territorio; garantire il rispetto e la qualità dell'ambiente, naturale e antropizzato, e la sua fruizione collettiva; assicurare il rispetto delle compatibilità ecologiche; provvedere alla salvaguardia delle risorse territoriali e paesaggistiche non riproducibili; incentivare le azioni per il recupero e la valorizzazione degli ambienti degradati, naturali ed urbani; salvaguardare il mantenimento e lo sviluppo delle attività economiche di tipo agricolo e produttivo. Ogni intervento comportante trasformazione urbanistica, edilizia o paesaggistica ricadente nell'ambito del territorio comunale deve rispettare le leggi nazionali e regionali nonché le prescrizioni ed i vincoli del P.U.C. ricavabili dalle tavole di struttura del Piano e dalle presenti norme di conformità e congruenza. Ogni intervento è altresì soggetto alle norme geologiche (Titolo VI) che possono risultare limitative dell'attività edificatoria e alle norme agro-forestali (Titolo VII) vincolanti per gli interventi sulla vegetazione.

Tramite il Piano è stato eseguito un organico controllo degli esiti finali delle trasformazioni urbanistiche in una visione sotto il profilo degli interessi urbanistici, paesistici, ambientali ed idrogeologici secondo i dettami del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico della Liguria e della Legge Urbanistica Regionale n. 36/1997.

In particolare le NTA sono state suddivise in 10 titoli ed il decimo titolo è stato introdotto ex novo, contiene la disciplina delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico. I dieci titoli che compongono le norme di attuazione di conformità e congruenza del PUC sono così suddivisi:

- Titolo I - Disposizioni generali e disciplina paesistica;

- Titolo II - Definizioni generali;
- Titolo III – Interventi sul patrimonio edilizio esistente e sulle aree di attuazione del P.U.C.;
- Titolo IV - Suddivisione urbanistica del territorio in ambiti di conservazione e riqualificazione, distretti di trasformazione e territorio non insediabile;
- Titolo V - Codice dei materiali;
- Titolo VI - Norme geologiche, geotecniche e idrauliche;
- Titolo VII - Norme agro-forestali;
- Titolo VIII - Piano Turistico;
- Titolo IX - Peso insediativo del P.U.C.;
- Titolo X – Indirizzi rivolti all'introduzione di misure per incentivare l'innovazione energetica e favorire lo sviluppo di foni energetiche rinnovabili.

Il PUC, quindi, definisce l'assetto e regolamenta l'utilizzo di tutto il territorio comunale, stabilendo le norme per l'attuazione delle previsioni di conservazione ecologica e di sviluppo urbanistico e per il controllo degli interventi di tipo insediativo, ambientale, vegetazionale e geomorfologico nel rispetto dei principi generali di cui agli artt. 2 e 6 della L.R. n.11 del 2/4/2015.

Il PUC in particolare, suddivide il territorio in ambiti di conservazione e riqualificazione, distretti di trasformazione e territorio non insediabile, e per ciascuno stabilisce le destinazioni d'uso.

In particolare, le destinazioni d'uso ammesse e riportate nell'art. 6 delle Norme di Attuazione sono di seguito elencate e raggruppate secondo categorie, anche ai fini della determinazione degli oneri concessori.

- Residenza (art. 13 lett. a) L.R. n. 16/2008 e s.m.)
- Distribuzione al dettaglio (art. 13 lett. d) L.R. n. 16/2008 e s.m.)
    - Esercizi commerciali (di vicinato, medie e grandi strutture di vendita)
    - Pubblici esercizi, quali bar, ristoranti, sale da gioco, da ballo e per lo spettacolo
- Attività produttive: industriali, artigianali, commerciali, turistico-ricettive e connettivo urbano (art. 13 lett. a), b), c), L.R. n. 16/2008 e s.m.)
    - Attività industriali;
    - Attività artigianali;
    - Depositi e commercio (esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita non alimentari).
    - Attività turistico-ricettive (art. 13 lett. b) L.R. n. 16/2008 e s.m.)
- Connettivo urbano (studi professionali, artigianato di servizio, sportelli bancari, agenzie assicurative e di viaggi, locali per spettacolo, commercio, pubblici esercizi e simili) (art. 13 lett. a), b) L.R. n. 16/2008 e s.m.)
- Uffici (art. 13 lett. a) L.R. n. 16/2008 e s.m.)

- Autorimesse (art. 13 lett. f) L R. n. 16/2008 e s.m.)
- Servizi (art. 13 lett. a), b), d), f) L.R. n. 16/2008 e s.m.)
    - Servizi pubblici in struttura
    - Servizi pubblici all'aperto con sottostanti parcheggi pubblici o privati interrati
    - Parcheggi pubblici in struttura e a raso
    - Servizi di uso pubblico convenzionati
    - Servizi privati non convenzionati
    - Strutture turistico ricettive cosi come definite dalla legislazione vigente
- Attività produttive agricole (art. 13 lett.) L.R. n. 16/2008 e s.m.)
- Attività agricole finalizzate alla conservazione del territorio di presidio ambientale (art. 13 lett. a) L.R. n. 16/2008 e s.m.)

Le destinazioni pertinenziali delle unità immobiliari, quali parcheggi o singoli alloggi di custodia, sono assimilate alla destinazione d'uso dell'unita immobiliare interessata. Per ogni ambito e distretto di P.U.C. sono indicate le destinazioni d'uso. Si rimanda al paragrafo successivo per una verifica di compatibilità rispetto al piano urbanistico vigente.

4.2. Piano Regolatore Generale (PRG) - Comune di Altare

Il Comune di Altare è dotato di Piano Regolatore Generale P.R.G. (e relativa successiva Variante) approvato con D.P.G.R. n. 272 del 18.3.1984 e con D.P.G.R. n. 784 del 27.12.1996.

Sulla scorta delle indicazioni e prescrizioni impartite dalla Regione Liguria si è provveduto a redigere la variante al piano regolatore generale vigente per l'adeguamento parziale alla disciplina del PAI in applicazione dell'art. 18 delle relative Norme di Attuazione. La perimetrazione del quadro del dissesto non modifica la zonizzazione del vigente PRG e non modifica le indicazioni contenute nella successiva variante approvata con DPGR n. 784 del 27/12/1996. Inoltre non modifica gli standards urbanistici e/o i parametri edilizi delle zone definite nel previgente PRG. Il PRG del Comune prevede una zonizzazione caratterizzate dalla destinazione d'uso dall'esistenza di situazioni omogenee art.2 D.M. 2/4/1968. In particolare, all'art. 1 delle NTA è riportata la seguente zonizzazione:

- zone A - zone interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
- zone B1 - zone per il completamento e il risanamento di aree già urbanizzate in cui non si prevede una sostanziale modifica alle caratteristiche edilizie esistenti;
- zone B2 - zone per la ristrutturazione di aree urbane particolarmente congestionate e/o degradate, da pianificare son S.U.A., nei limi ti di comparto indicati in cartografia;
- zone C - zone destinate a nuovi complessi insediativi così suddivise:
    - C1) zone che comprendono aree parzialmente o totalmente urbanizzate;

- C2) zone in cui per la totale mancanza di opere di urbanizzazione, l'edificazione annessa solo in presenza di strumenti Urbanistici Attuativi;

- zone D - zone destinate ad insediamenti per impianti industriali e artigianali che si suddividono:
  - D1) aree destinate all'artigianato produttore di prodotti finiti direttamente commerciabili anche al minuto;
  - D2) comparti relativi alle industrie esistenti per la loro trasformazione, ristrutturazione e/o ampliamento;
  - D3) aree destinate a complessi industriali o artigianali di nuovo impianto.
- zone E - zone destinate all'uso agricolo zone E - zone destinate all'uso agricolo;
- zone F - zone del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;
- zone ST - zone destinate ad attività di servizio e a infrastrutture tecnologiche.
- zone SR - zone destinate ad attrezzature di interesse comune di tipo religioso.

Si precisa che il comune di Altare ha adottato la variante al PRG per l'adeguamento alla disciplina del PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, approvata con DGP n. 2011/5191 del 22/07/11, che ha introdotto una nuova mappatura delle aree a rischio idraulico.

La variante riguarda tutte le zone del PRG ad eccezione della Zona industriale e artigianale D1 e della Zona industriale D2, per le quali, il Comune ha proceduto a redigere Varianti parziali già sottoposte all'approvazione della Provincia di Savona. La perimetrazione del quadro del dissesto che ne consegue non modifica né la zonizzazione del vigente PRG, approvato con DPGR n° 272 del 18/003/1994, né le indicazioni contenute nella successiva variante approvata con DPGR n° 784 del 27/12/1996. Inoltre, non altera e né modifica gli standards urbanistici e/o i parametri edilizi delle zone PRG.

La Giunta Comunale ha individuato gli indirizzi generali per la redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale al fine di raggiungere obiettivi di organizzazione e gestione del territorio compatibili con le indicazioni della pianificazione e programmazione sovraordinata, come definito dall'art. 26 della L.R. n. 36 del 1997.

Il Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Altare recepirà come criteri fondamentali di partenza quelli introdotti dal testo della L.R. n. 36/97, che si basa sul principio generale e prioritario della sostenibilità ambientale dello sviluppo (così come enunciato all'articolo 2, comma 1) e del minimo consumo delle risorse disponibili. Attualmente il PUC del Comune di Altare che è stato sottoposto a VAS è un atto di indirizzo non vigente ma che persegue gli indirizzi di altri strumenti urbanistici sovraordinati quali il PTCP e il PTC della Provincia di Savona oltre, in particolare, ad un costante rapporto dialettico con gli uffici della Regione che stanno elaborando il nuovo Piano

Territoriale Regionale, la cui bozza, portata a conoscenza degli enti locali, costituirà un termine di verifica e di confronto nelle scelte di assetto strutturale del PUC.

Il PUC dovrà uniformarsi ad un concetto di pianificazione meno rigido, più duttile ed adattabile alle mutevoli esigenze della realtà socio-economica; per questo verranno individuate soprattutto le regole delle trasformazioni e definiti gli esiti attesi. Dove le possibilità di innovazione sono più incidenti (Distretti), sarà fatto in modo che la parte "gestionale", più articolata e flessibile, sia suscettibile di essere adattata alle circostanze del progetto vero e proprio, fermi restando i principi, i gradi di compatibilità e suscettività d'uso del territorio individuati nella "descrizione fondativa".

Per i caratteri propri del territorio comunale si ritiene necessario adottare alcuni indirizzi strategici, i quali dovranno tradursi in scelte di pianificazione, alcune delle quali saranno delineate nel seguito del presente documento. Il nuovo PUC adotterà una politica di sostanziale mantenimento dell'attuale impegno di suolo, senza ipotesi espansive sia per il comparto residenziale che industriale. Tutte le scelte dovranno salvaguardare l'assetto idrogeologico ed il suo equilibrio e saranno verificate, in sede di redazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS), in base allo loro fattibilità e idoneità rispetto ai principali fattori di caratterizzazione ambientale.

4.3. Piano Regolatore Generale (PRG) – Comune di Mallare (SV)

Il Comune di Mallare è dotato di Piano Regolatore Generale (PRG) approvato con D.P.G.R. n. 215 del 14 settembre 1999. L'articolo 39 bis della L.R. 4.9.1997, n. 36 e smi, stabilisce che i Comuni dotati di PRG già corredati di disciplina paesistica di livello puntuale, entro il 31 dicembre 2017 sono tenuti, in alternativa alla adozione del PUC o del PUC semplificato, a convertire lo strumento urbanistico in PUC.

L'articolo 42, della citata L.R. 36/1977, stabilisce che a seguito della delibera di adozione del Progetto di PUC si applicano le misure di salvaguardia, fino all'approvazione del Piano e comunque con decadenza di efficacia decorsi tre anni dall'adozione, che consistono nella sospensione di determinazioni per istanze di permesso di costruire o di altre comunicazioni relativi a interventi edilizi in contrasto con le previsioni del progetto di PUC.

L'articolo 47 bis della citata L.R. 36/1977 precisa che per gli strumenti urbanistici generali vigenti da oltre un decennio e privi di disciplina paesistica di livello puntuale, fino all'approvazione del PUC è vietata l'adozione e l'approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per alcune specifiche varianti indicate nella stessa legge regionale, tra le quali quelle di opere pubbliche o finalizzate alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive. La norma stabilisce che se i comuni non adottano i PUC entro il 31 dicembre 2020 si applicano i divieti e le limitazioni di cui all'articolo 15, comma 1, della L.R. 13/2014. Il richiamato comma della L.R.

13/2014 e s.m.i. (TU normativa regionale sul paesaggio) stabilisce che “non possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche aventi ad oggetto interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia” ma anche che sono comunque autorizzabili gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche e aventi ad oggetto attività produttive; tale norma decade a seguito dell’adozione del PUC.

Nel caso di strumenti urbanistici vigenti da oltre dieci anni, corredati di disciplina paesistica di livello puntuale, in base a quanto stabilito dall’articolo 47 ter della L.R. 36/1977 e s.m.i., fino all’approvazione del PUC valgono i divieti di adottare o approvare varianti fatta eccezione per alcuni casi espressamente indicati, tra i quali le opere pubbliche o finalizzate alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive.

5. COMPATIBILITÀ URBANISTICA DEL PROGETTO

Nel presente capitolo si analizza la compatibilità delle opere di progetto rispetto alla destinazione urbanistica delle aree interessate e ai vincoli che gravano su di esse in base a quanto prescritto dai Piano Urbanistico Comunale, dalle Norme tecniche d'attuazione ad esso allegate e dal Piano Regolatore Generale dei comuni coinvolti.

La verifica della compatibilità urbanistica è stata effettuata sfruttando le informazioni testuali e cartografiche messe a disposizione dai comuni. L'analisi svolta è stata effettuata nel rispetto della normativa e tenendo conto degli strumenti sovraordinati. In fase autorizzativa si procederà alla richiesta dei Certificati di destinazione urbanistica (CDU).

5.1. Piano Urbanistico Comunale (PUC) – Comune di Quiliano (SV)

Il Piano urbanistico comunale del Comune di Quiliano è stato approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 28/06/2005 ai sensi della L.R. 36/1997.

Per la verifica della compatibilità urbanistica si riporta di seguito lo stralcio della Tavola 24'SP.b e Tavola 24'SP.a "*Struttura del Piano – Piano urbanistico comunale su CTR - Individuazione degli ambiti di conservazione e di riqualificazione, dei distretti di trasformazione e della viabilità*".

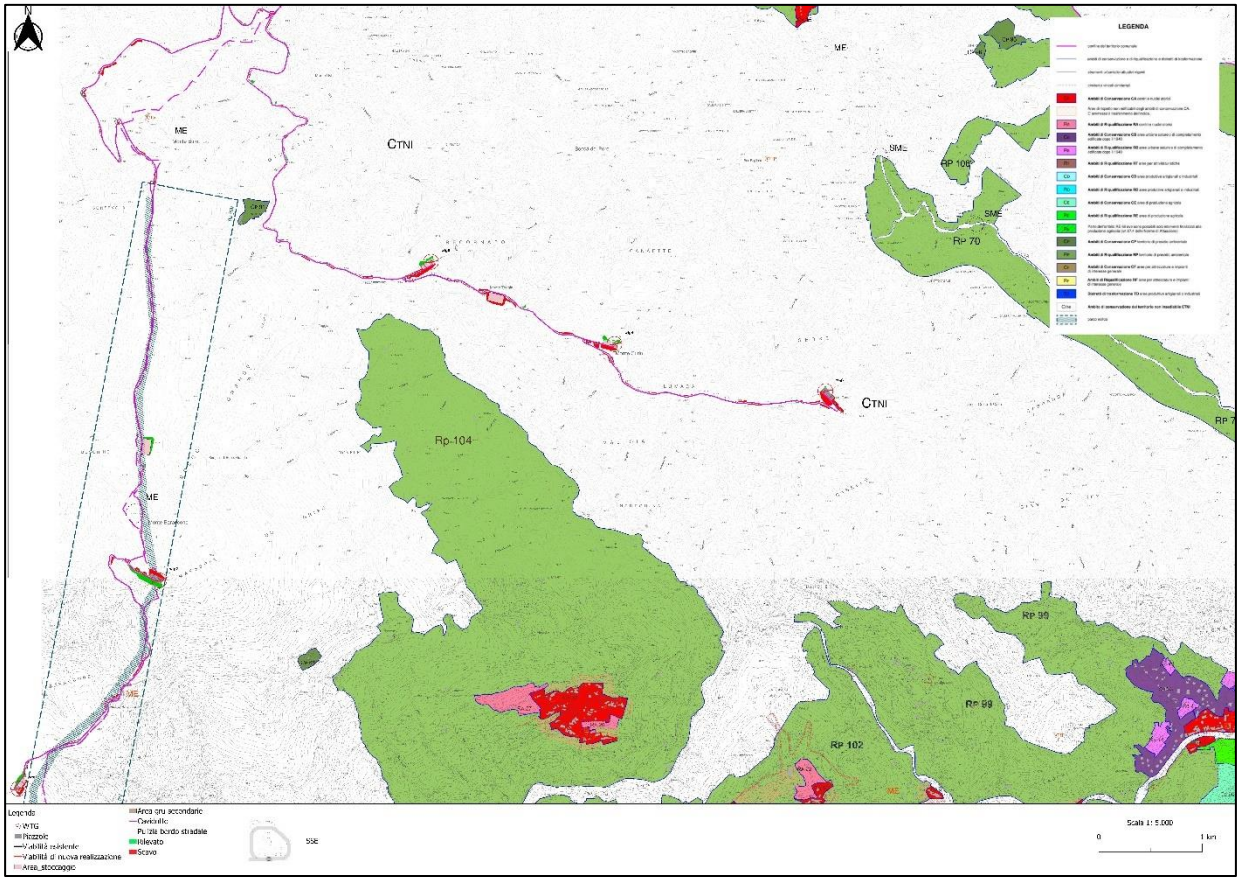


Figura 4: Inquadramento progetto rispetto alla Tavole 24 SP.b e Tavola 24 SP.a allegate al PUC di Quiliano

Come si evince dallo stralcio cartografico la maggior parte delle turbine (WTG), ad eccezione della WTG 1, compresa parte dell'opera cavidotto e della viabilità, ricadono nel Comune di

Quiliano ed in particolare, nell'ambito CTNI-Ambito di conservazione del territorio non insediabile, normato dal Titolo IV, Capo III della Norme di attuazione del PUC, artt. 74 e 75.

La **WTG1 e WTG2** inoltre, ricadono in un'area definita potenzialmente idonea all'installazione di impianti eolici Sito idoneo PGC 19/08, Ambio 02_SV. La Regione Liguria con la Delibera del Consiglio Regionale n.3 del 3 febbraio 2009 ha approvato la proposta della Giunta di un aggiornamento degli obiettivi del P.E.A.R. per l'energia eolica che ha previsto un aumento dell'obiettivo di potenza installata da 8 a 120 MW. Tra gli allegati alla stessa delibera è stato approvato uno schema di sintesi dei siti potenzialmente idonei all'installazione di impianti eolici e la cartografia delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici. Per cui al netto delle informazioni riportate in questo documento si osserva che l'opera risulta coerente con quanto stabilito dal piano urbanistico e dai piani sovraordinati.

Si riporta di seguito un estratto delle NTA Norme di attuazione del PUC, artt. 74 e 75, specifici per l'ambito di conservazione del territorio non insediabile:

TITOLO IV

SUDDIVISIONE URBANISTICA DEL TERRITORIO IN AMBITI DI CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE, DISTRETTI DI TRASFORMAZIONE E TERRITORIO NON INSEDIABILE

[…]

CAPO III TERRITORIO NON INSEDIABILE

ART. 74 - INDIVIDUAZIONE DELL'AMBITO DI CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO NON INSEDIABILE NEL SISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE DEL COMUNE DI QUILIANO

Ai sensi dell'art. 37 della legge Regione Liguria n° 36/1997, il P.U.C. individua l'ambito di conservazione del territorio non insediabile.

ART. 75 - AMBITO DI CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO NON INSEDIABILE

1. *Il territorio non insediabile è caratterizzato da terreni in massima parte boscati o incolti, d'indubbio interesse naturalistico da salvaguardare dal punto di vista del rispetto degli equilibri idrogeologici ed ecologici di una struttura agricola variamente integrata con quella boscata, a forte valore paesistico naturalistico.*
2. *Nelle aree non boscate sono consentite coltivazioni tradizionali a carattere estensivo, da attuarsi solamente in pieno campo o la piantumazione di essenze arboree in conformità alle prescrizioni di cui al Titolo VII.*
3. *In tali aree, che potranno essere utilizzate dal Comune per mettere a dimora gli alberi di cui alla L.R. n° 33/1994, sono inoltre da rispettare le indicazioni contenute nella legislazione*

forestale regionale.

4. *Nel territorio non insediabile, non è ammessa la costruzione di nuovi edifici ad uso residenziale.*

5. *Fatta eccezione per gli eventuali edifici di pregio e antichi di cui agli art. 34 e 35, per i volumi esistenti alla data di adozione del progetto preliminare del P.U.C. compresi in tali aree, tutti da vincolare ad uso agricolo e/o forestale, sono ammessi gli interventi quali la manutenzione ordinaria e straordinaria, le opere interne anche con cambio di destinazione d'uso, il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia così come disciplinata dall'art. 16.*

6. *Nelle proprietà comprese nel territorio non insediabile, è ammessa solo la possibilità di realizzare i manufatti agricoli di cui all'art. 48.*

7. *In questo territorio è consentita, oltre agli interventi di tipo conservativo, manutentivo e di consolidamento delle aree in dissesto idrogeologico e dei muri a secco esistenti, la costruzione di manufatti tecnici e di invasi per la raccolta di acqua piovana e di scorrimento superficiale, con le caratteristiche di cui al precedente art. 66 punto 10.*

8. *Il territorio non insediabile, in relazione alle proprie peculiarità paesistiche, è compreso nel regime insediativo ANI-MA di P.T.C.P.: esso si applica con l'obiettivo di mantenere inalterati i caratteri della zona, assicurando una più ampia fruizione collettiva del territorio e una più razionale utilizzazione degli impianti esistenti; sono pertanto consentiti quei minimi interventi che, atti a conseguire tali risultati, non alterano in misura percepibile lo stato dei luoghi. Nel territorio non insediabile è compresa l'area del parco delle Tagliate, per il quale si rinvia alla scheda prescrittiva n° 100.*

Tale area non è stata modificata dalla Variante, che ha lasciato inalterati anche gli articoli delle Norme di attuazione. L'ambito in cui si colloca l'intervento è sito a poca distanza dall'Ambito di riqualificazione RP 104 – ROVIASCA, normato dalla scheda prescrittiva n. 91 (Art. 69), riportata di seguito:

Scheda prescrittiva n° **91**	**AMBITO DI RIQUALIFICAZIONE R_P104**	Toponimo ROVIASCA

SUPERFICIE TERRITORIALE mq 2.497.763
Potenzialità insediativa delle volumetrie esistenti: abitanti n° 412
ABITANTI INSEDIABILI n° 430

Caratteri urbanistici dell'ambito: **comprende un'area vasta di mezza costa attorno all'abitato di Roviasca. Sono riscontrabili presenze insediative in un territorio in parte abbandonato e in parte utilizzato a fini agricoli, non riferibili però a vere e proprie forme produttive.**

Obiettivi e modalità della riqualificazione: **promuovere attività di presidio ambientale tese a frenare l'attuale situazione di degrado, anche attraverso l'insediamento di funzioni residenziali che privilegino il recupero di manufatti esistenti.**

Servizi e infrastrutture: il carattere specifico dell'ambito, che privilegia la riqualificazione ambientale, non richiede particolari interventi nel settore dei servizi pubblici.
Si auspica, comunque, un miglioramento della viabilità (allargamenti stradali, piazzole di manovra, adeguamento dei tornanti e simili), anche con l'impiego di tecniche costruttive riferibili ai principi dell'ingegneria naturalistica, ai fini di privilegiare il recupero e la manutenzione costante del regime idro-geologico del suolo.

Titolo abilitativo: quello prescritto dalla legislazione vigente.

Destinazioni d'uso consentite: quelle di cui all'art. 6 punto 1.8.

Norme edilizie e architettoniche (regime insediativo di P.T.C.P.: IS-MA; NI-CO): **gli interventi di cui al punto 2 potranno essere assentiti se i progetti saranno conformi a tutte le indicazioni prescrittive enunciate nell'articolo.**
L'ambito ricade nei regimi IS-MA e NI-CO di Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico: il primo si applica nei casi in cui si riconosce un equilibrato rapporto tra insediamento e ambiente agricolo, dove si ritiene compatibile un incremento residenziale nel rispetto dello stato di fatto.
Il regime NI-CO si applica nei casi in cui si riscontra l'esistenza di un impianto urbano che presenta discontinuità con l'ambiente naturale e agricolo, dove si ritiene compatibile un incremento insediativo.
Relativamente alle caratteristiche architettoniche e ai materiali di finitura, l'intervento dovrà adeguarsi alle seguenti prescrizioni:

- **copertura a falde con manto in ardesia o coppi o tegole alla marsigliese, canali di gronda e calate verticali in rame fissati alla muratura con "trucchi" e staffe in vista;**
- **facciate finite con intonaco alla genovese e tinta a fresco, a base di calce, o ai silicati nei colori pastello tipici della tavolozza ligure: bianco (da utilizzare esclusivamente per bordure finestre, frontalini e cielini dei balconi, strisce, cornicioni, camini ecc. ..), rosa, verde, giallo, grigio. Alla base degli edifici saranno eseguiti zoccoli in ardesia o in graniglia lavata a grana grossa o in pietra o in alternativa intonaco strollato;**
- **è ammessa la realizzazione di facciate del tipo a "cappotto" allo scopo di raggiungere i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di risparmio energetico, purchè in caso di intervento parziale, questo sia esteso alla totalità della superficie di almeno un fronte del fabbricato;**
- **muri esterni di sostegno in pietra di cava a vista (è escluso qualsiasi tipo di intonaco o di placcaggio a vista) non più alti di 3,50 m;**
- **balconi a sbalzo non più lunghi di 3,00 m e larghi 1,50 m;**
- **parapetti, in ferro, realizzati con elementi pieni a sezione piatta, quadra o tonda escludendo l'impiego di scatolari e profili in alluminio; la realizzazione di logge, chiuse su tre lati, ne comporta il calcolo ai fini della saturazione della S.A.;**
- **serramenti con persiane alla genovese realizzati in legno, metallo, PVC o profili in alluminio preverniciato e della superficie non maggiore a 2,00 mq o a 3,00 mq nel caso di porte finestre;**
- **aree esterne sistemate a verde con percorsi in pietra, o mattoni, o ciottoli o autobloccanti; le cancellate e recinzioni, non più alte di 2,00 m, dovranno essere impostate su muretti in pietra alti 50 cm compresi nell'altezza totale. E' fatto salvo il completamento di preesistenze, nel qual caso occorrerà uniformare i materiali e le altezze a quelle dei muri preesistenti, e comunque non**

superiori a m. 1

- **essenze da mettere a dimora tipiche della zona (prevalentemente ulivi e alberi da frutta), secondo le indicazioni delle norme agro-forestali di cui al successivo Titolo VII;**
- **parcheggi o box pertinenti realizzati completamente interrati sotto gli edifici o nei terrapieni delle sistemazioni esterne assoggettati al vincolo di pertinenzialità ai sensi dell'art. 20 quater comma 2 delle presenti norme e dell'art. 19 comma 2 della L.R. n° 16/2008.**

Norme agro-forestali (regime di P.T.C.P.: COL-ISS; BA-CO): art. 98.

Norme geologiche e geotecniche (regime di P.T.C.P.: MO-B): art. 87 bis.

Per cui alla luce delle NTA ed in particolare, all'art 75 è indicata la possibilità di aprire nuove strade o ampliare quelle esistenti strettamente necessarie per assicurare e rendere economicamente vantaggiosa la coltivazione (tagli di utilizzo, diradamenti, rimboschimenti), la manutenzione e la salvaguardia del patrimonio boscato e prevenire gli incendi. Tratti limitati di strade, nelle aree boscate e nel territorio non insediabile, potranno essere asfaltati o realizzati con conglomerati bituminosi additivati con pigmenti colorati ed inerti locali per consentire una percorribilità più sicura, anche in rapporto alla necessità di eseguire interventi manutentivi, e per assicurare il transito a mezzi di servizio e di soccorso (mezzi antincendio, ambulanze e simili); il limite in larghezza sopra indicato di m 2,50, per aprire nuove strade o ampliare quelle esistenti, può essere derogato esclusivamente per realizzare piccole piazzole di manovra a non meno di m 100 l'una dall'altra. Per i tagli ciclici dei boschi, nei territori di presidio ambientale e in quello non insediabile, è possibile aprire strade di tipo forestale (Titolo VII, art. 89). Le nuove strade, se ammesse, devono seguire per quanto possibile l'andamento naturale del terreno limitando al minimo i movimenti di terra e le pendenze medie che, comunque, non potranno superare il 20%. La larghezza della strada non potrà essere maggiore di 2,50m oltre ad una cunetta laterale per lo scarico delle acque meteoriche di ampiezza massima di 0,5m.

Ogni progetto per la realizzazione di nuovi tracciati stradali e per l'ampliamento, la sistemazione o la modifica di quelli esistenti deve contenere dettagliate previsioni circa la sistemazione ambientale delle scarpate, la regimazione delle acque meteoriche ed il loro convogliamento nelle condutture o nei ritani già esistenti, secondo quanto stabilito nei titoli VI e VII delle NTA.

La disciplina non esclude la possibilità di realizzare opere e infrastrutture ma le condiziona alla preliminare redazione di documenti di analisi geologica e all'assunzione di specifiche attenzioni in sede progettuale e tecnico esecutiva. Per tale ragione l'impianto si ritiene coerente con le prescrizioni ed indicazioni stabilite dalla pianificazione urbanistica del comune.

5.2. Piano Regolatore Generale di Altare (PRG) – Comune di Altare (SV)

Il Comune di Altare è dotato di Piano Regolatore Generale P.G.R. (e relativa successiva Variante) approvato con D.P.G.R. n. 272 del 18.3.1984 e con D.P.G.R. n. 784 del 27.12.1996.

Per la verifica della compatibilità urbanistica si riporta di seguito lo stralcio della Tavola 3 "*Zonizzazione PRG vigente su CTR*" del comune di Altare, che definisce e delimita il territorio secondo differenti zone associate alla disciplina di Piano. Il territorio esterno all'abitato e alle circostanti aree, in prevalenza per insediamenti produttivi, è classificato come Zona E - Zone agricole, disciplinate dall'articolo 13 delle Norme di Attuazione, il quale elenca gli interventi consentiti comprendendo le abitazioni rurali e i fabbricati per funzioni annesse.

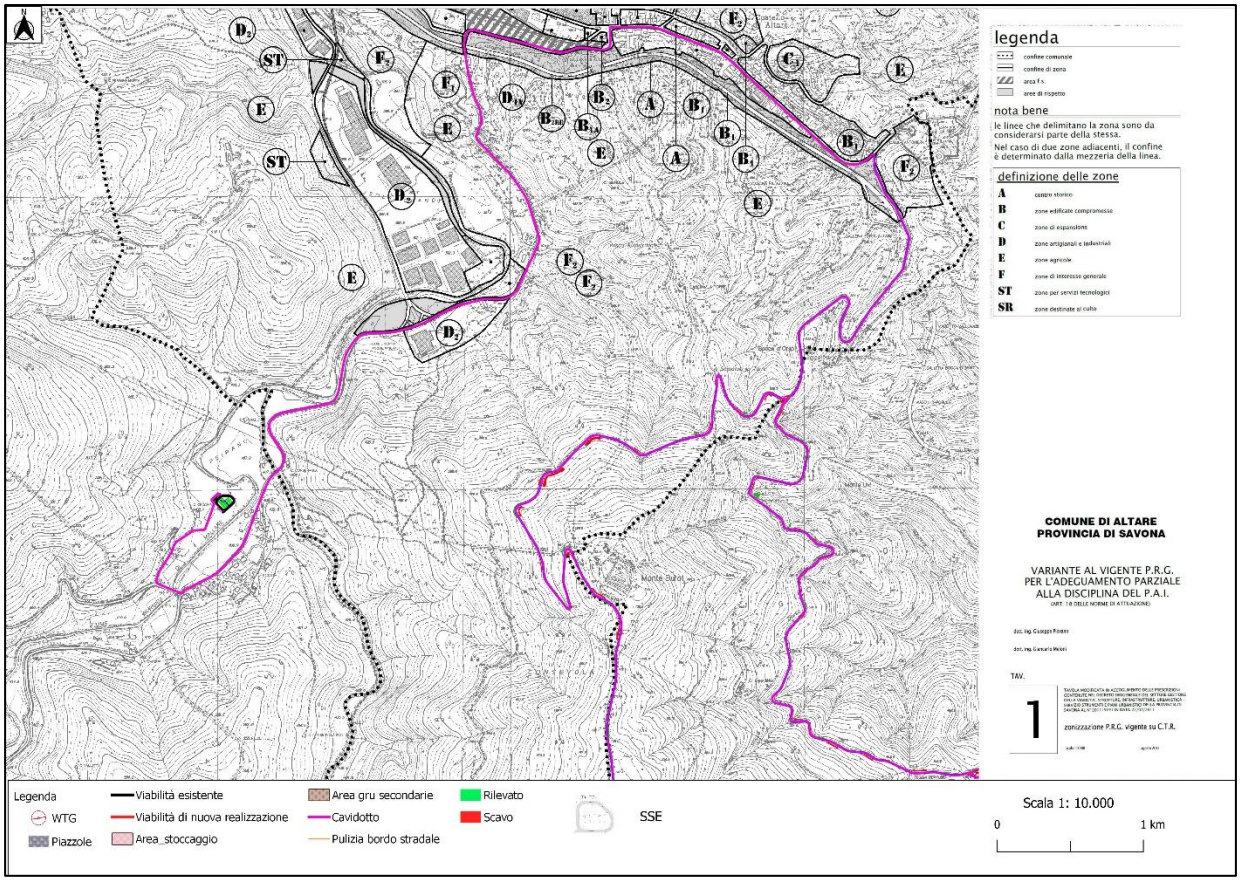


Figura 5: Inquadramento progetto rispetto alla Tavola 1 allegata al PRG del Comune di Altare – Foglio 1

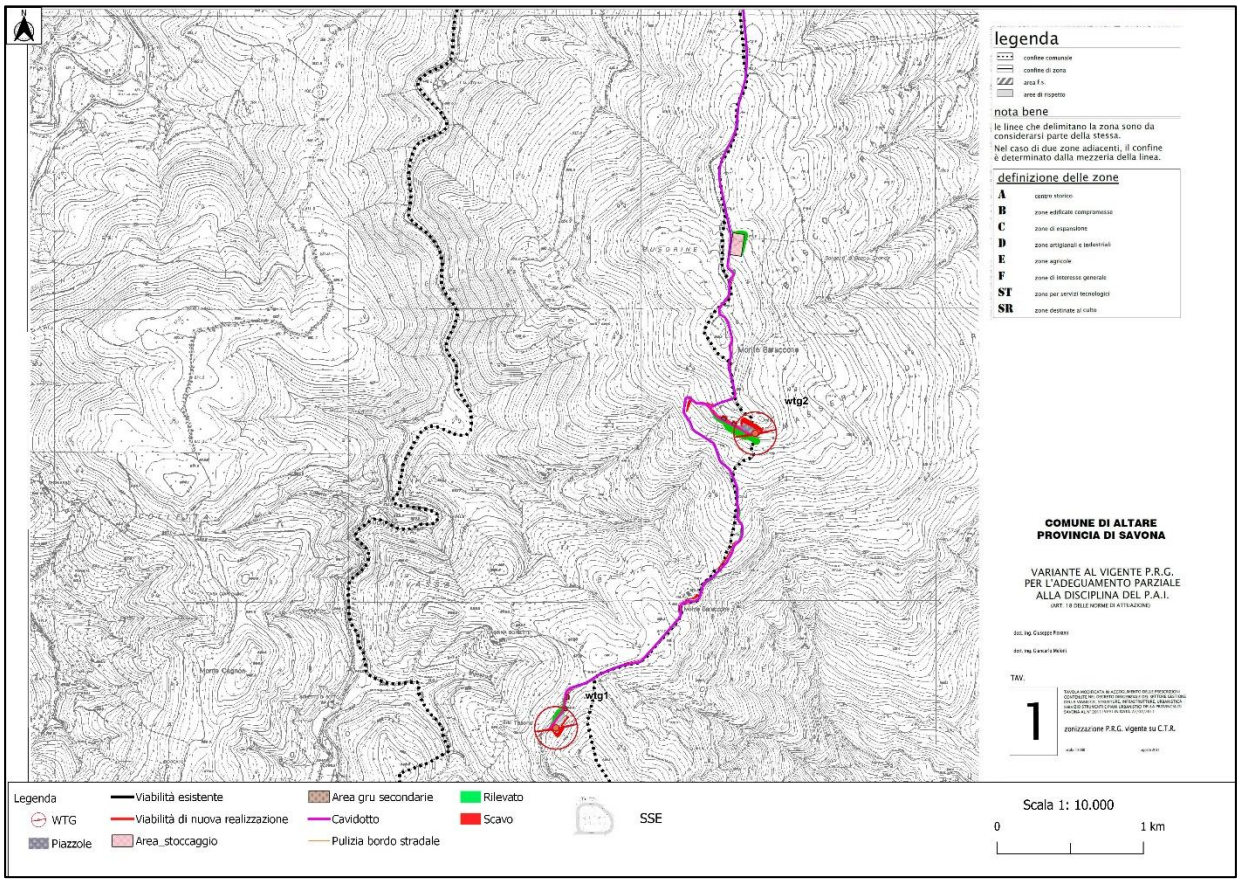


Figura 6: Inquadramento progetto rispetto alla Tavola 1 allegata al PRG del Comune di Altare – Foglio 2

Come si evince dallo stralcio cartografico la WTG1 e parte dell'opera cavidotto, ricadono nel Comune di Altare. In merito al cavidotto si evidenzia che questo si sviluppa per la maggior parte in coincidenza con strade esistenti, i citati tratti si trovano in territorio ricadente all'interno della Zona E, e per brevi tratti costeggia zone classificate dal PRG come B1 e D2 Il cavidotto interrato, essendo posato lungo il tracciato stradale esistente, non comporta alcuna ricaduta quanto a sottrazione o modifica dei terreni agricoli per cui non si determina, quindi, una incompatibilità alla posa del cavidotto interrato.

Tuttavia si sottolinea che gli impianti eolici e le relative opere connesse, intendendo nelle seconde inclusi anche i collegamenti elettrici tra l'impianto eolico e il punto di connessione alla rete, assumono valore di opere d'interesse pubblico e sono realizzabili all'interno di zone a destinazione agricola, come definite dagli strumenti urbanistici, senza che questo richieda variante degli stessi piani comunali; non si determina, quindi, una incompatibilità alla posa del cavidotto interrato. In base al D.Lgs 29.12.2003 n. 387, di recepimento della Direttiva 2001/77/CEE, la realizzazione di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili è consentita se ricade in territori agricoli. L'art.12 comma 7 definisce che: "Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) possono essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza che questo comporti la modificazione della destinazione d'uso". In ogni caso, in considerazione del fatto che l'opera

riveste carattere di “pubblico interesse e pubblica utilità”, il Comune provvederà ad apportare eventuali varianti allo Strumento Urbanistico Comunale vigente ai sensi delle previste normative. Sempre in riferimento al D.Lgs 29.12.2003 n. 387, il comma 1 dell'art. 12 (Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative) definisce che: “Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”.
In ogni caso, laddove occorra, l’autorizzazione unica per gli impianti eolici costituisce variante dello strumento urbanistico.

Si riporta di seguito l’estratto delle NTA al PRG. In particolare, all’art. 1 delle NTA è riportata la seguente zonizzazione:

- zone A - zone interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale;
- zone B1 - zone per il completamento e il risanamento di aree già urbanizzate in cui non si prevede una sostanziale modifica alle caratteristiche edilizie esistenti;
- zone B2 - zone per la ristrutturazione di aree urbane particolarmente congestionate e/o degradate, da pianificare son S.U.A., nei limi ti di comparto indicati in cartografia;
- zone C - zone destinate a nuovi complessi insediativi così suddivise:
  - C1) zone che comprendono aree parzialmente o totalmente urbanizzate;
  - C2) zone in cui per la totale mancanza di opere di urbanizzazione, l’edificazione annessa solo in presenza di strumenti Urbanistici Attuativi;
- zone D - zone destinate ad insediamenti per impianti industriali e artigianali che si suddividono:
  - D1) aree destinate all’artigianato produttore di prodotti finiti direttamente commerciabili anche al minuto;
  - D2) comparti relativi alle industrie esistenti per la loro trasformazione, ristrutturazione e/o ampliamento;
  - D3) aree destinate a complessi industriali o artigianali di nuovo impianto.
- zone E - zone destinate all’uso agricolo zone E - zone destinate all’uso agricolo;
- zone F - zone del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale;
- zone ST - zone destinate ad attività di servizio e a infrastrutture tecnologiche.
- zone SR - zone destinate ad attrezzature di interesse comune di tipo religioso.

Si riporta di seguito l’estratto delle NTA specifico per le aree classificate dal PRG e interessante dall’opera.

- art.13 - Nelle zone agricole sono consentite nei limiti e con gli indici previsti in tabella:

a) abitazioni di carattere rurale, strettamente connesse allo sfruttamento agro-silvo-pastorale del fondo e piccoli manufatti a corredo dell'organismo abitativo;
b) costruzioni al servizio dell'agricoltura, quali magazzini per derrate, porticati, fienili, tettoie, depositi.;
c) stalle ed altri ricoveri per animali.

I fabbricati di cui- alla lettera b) e c), in quanto costruzioni di servizio attinenti l'attività agricola e zootecnica, dovranno essere edificati nel rispetto dello indice fondiario di fabbricabilità pari a 0,03 mc./mq., salvo restando l'applicazione delle altre specifiche norme e che il rapporto di copertura del lotto interessato dall'intervento non sia superiore al 40% qualunque sia la volumetria edificabile.

- art. 20 Le zone B1 sono le zone residenziali di completamento, destinate alla costruzione di edifici di abitazione, relativi servizi; comprendono aree già urbanizzate e prevalentemente edificate per le quali non si prevede una sostanziale modificazione delle caratteristiche edilizie. L'edificazione in queste zone è consentita con la diretta concessione ad edificare.
- art.25 - Nelle Zone industriali D1 e D2 sono consentite le seguenti destinazioni d'uso:

  Zona D1:

  - Insediamenti artigianali
  - Impianti commerciali per la vendita al dettaglio o all'ingrosso, di prodotti commerciali di livello gerarchico superiore, compresi i relativi spazi per le mostre, magazzini per il deposito delle merci trattate, uffici amministrativi annessi agli impianti commerciali, spazi e locali di servizio per il personale addetto; abitazione del custode o del proprietario.
  - Per l'esercizio delle attività artigianali e commerciali devono essere adottati i provvedimenti necessari in modo da evitare inquinamenti acustici nonché dell'aria del suolo e dell'acqua in osservanza delle norme statali e regionali vigenti nonché del Regolamento Edilizio. In queste zone l'edificazione è consentita nel rispetto delle indicazioni di tabella con diretta concessione ad edificare ferma restando la possibilità di interventi sul patrimonio edilizio esistente di cui all'art 31 della legge 57/1978 fino alla
  - ristrutturazione edilizia inclusa.

  Zona D2:

  - Attività Industriale
  - Laboratori di ricerca, di analisi connesse ad attività produttive;
  - Magazzini, depositi connessi alle attività produttive
  - silos

- rimesse
- uffici e mostre connesse all'attività di produzione industriale
- edifici ed attrezzatura ricreativa e sociale al servizio degli addetti alle attività produttive;
- abitazioni per il gestore e per il personale di sorveglianza degli impianti;
- Per quanto concerne la residenza nell'ambito degli insediamenti produttivi si applicano i seguenti parametri:
- Aziende con superficie coperta maggiore di 1000 mq.: sono consentiti 2 alloggi per il titolare e per il personale di sorveglianza con ciascuno con una superficie utile massima di mq. 120; è ammesso se consentito dall'Amministrazione Comunale, un eventuale terzo alloggio nel caso sia strettamente richiesto dalle dimensioni e dal particolare tipo di industria
- Aziende con superficie coperta tra 500 e 1000 mq: è consentito 1 alloggio per il titolare o il personale di sorveglianza, con una superficie utile massima di 120 mq.;
- Aziende con superficie coperta minore di 500 mq: nessun alloggio. Gli alloggi di servizio realizzati non potranno essere alienati o concessi in locazione separatamente dall'unità produttiva di riferimento e a tal fine l'istanza di concessione dovrà essere corredata da specifico atto di impegno da trascriversi nei competenti Registri Industriali. Sono escluse le industrie a rischio di incidente rilevante come da DPR 175/88 e l'edilizia residenziale oltre quella sopra Indicata. In queste zone l'edificazione è consentita nel rispetto delle indicazioni di tabella, mediante concessione convenzionata singola.

- art. 28 - Nelle zone E, per il calcolo della cubatura residenziale, è ammesso l'asservimento di aree con la stessa destinazione agricola purché almeno 1/3 della loro superficie sia compresa in un raggio di 500 mt. Dal centro del lotto interessato dall'edificazione, che dovrà avere una superficie minima di 3000 mq. Tale asservimento dovrà essere documentato con un atto pubblico debitamente sottoscritto a favore del Comune e indicato a cura del Comune nell'apposita mappa degli asservimenti.
- art. 29 - Agriturismo In tutte le zone E, sono consentiti interventi per attività agrituristiche da attuarsi secondo le disposizioni di cui alla L.R. n. 39/1989. Gli interventi proposti sono finalizzati a: a) ospitalità stagionale anche in spazi aperti destinati alla sosta dei fruitori. b) somministrazione per la consumazione sul posto di alimenti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti della azienda. c) creazione di attività ricreative, sportive e culturali. Gli interventi devono essere attuati attraverso uno S.U.A. che interessi almeno 30.000 mq., corredato da un Piano/Programma e nel rispetto delle indicazioni della legge

regionale 8/7/87 n° 24. Tutti i tipi di interventi sopra elencati dovranno rispettare i requisiti delle leggi vigenti in materia e le allegate tabelle di zona.

- art.31 - Nelle zone E e F egli edifici esistenti sono consentiti solo gli interventi di cui alla lettera a),b) e c),dell'art.31 della legge 457/78, con l'incremento massimo del 20 % del volume per l'adeguamento dei servizi igienico-sanitari o per favori re una più razionale distribuzione dei locali. Resta inteso che tale aumento e realizzabile prescindendo dall'indice fondiario di zona, ma rispettando tutte le altre prescrizioni, (quali distanze dai confini, dalle strade, h. massima, ecc.), indicate nella tabella specifica, fermo restando il disposto di cui all'art. 16 delle presenti norme.
- art 35 delle NTA invece sono indicati gli interventi ammissibili suddivisi per le aree d'intervento in seguito alle indagini geologiche eseguite a corredo dello strumento urbanistico. Art. 35 - In seguito all'indagine geologica a corredo dello strumento urbanistico generale si precisa quanto segue:
  - zona a) Interventi ammissibili.
    - Scavi in genere agevoli, necessità di contenere fronti di scavo in presenza di acqua.
    - Edifici con tipologie previste dalla normativa di zona previsione di fondazioni dirette opere di contenimento soggette a spinte modeste.
    - Nuova viabilità condizioni di fattibilità da buone a ottime.
  - zona b) Interventi ammissibili.
    - Scavi in genere mediamente onerosi a partire da 2 mt. di profondità, con uso saltuario di demolitore.
    - Edifici con tipologie previste dalla normativa di P.R.G. condizioni fondazionali da buone a ottime.
    - Nuova viabilità fattibilità agevole con necessità di contenimento della coltre fluviale e di regimazione delle acque
  - zona c) Interventi ammissibili.
    - Scavi in genere molto onerosi, con uso continuo di demolitore. Possibilità di spinte elevate contro le opere di sostegno.
    - Edifici con tipologie previste dalla normativa di P.R.G. condizioni di fondazione buone, salvo sfavorevole disposizione dei giunti.
    - Nuova viabilità onerosa, con possibilità di innesco di movimenti franosi sui versanti con giunti a franappoggio.
  - zona e1)
    - Scavi in genere agevoli; da eseguire prevedibilmente a campioni.

- Edifici con tipologie previste dalla normativa di P.R.G. condizioni di fondazione da mediocri a scadenti.
- Nuova viabilità onerosa, per la necessità di contenere le scarpate; materiale di risulta scadente per la formazione di rilevati.

- zona e2) Interventi ammissibili
  - Scavi in genere agevoli, confronti in genere stabili.
  - Edifici con tipologie previste dalla normativa di P.R.G. condizioni di fondazione da mediocri a buone, su pendii poco acclivi
  - Nuova viabilità agevole; mediamente onerosa per la esecuzione di opere di regimazione delle acque di superficie.

Per tale ragione l'impianto si ritiene coerente con le prescrizioni ed indicazioni stabilite dalla pianificazione urbanistica del comune.

5.3. Piano Regolatore Generale (PRG) – Comune di Mallare (SV)

Il Piano Regolatore Generale (PRG) del comune di Mallare è stato approvato con D.P.G.R. n. 215 del 14 settembre 1999.

Per la verifica della compatibilità urbanistica si riporta di seguito lo stralcio della Tavola 2_2acque – *Zonizzazione del territorio comunale*, inerente alla zona di ubicazione dell'area consegna, BESS e stazione elettrica. Tale elaborato di Piano ha valore direttamente prescrittivo per l'attuazione degli interventi.

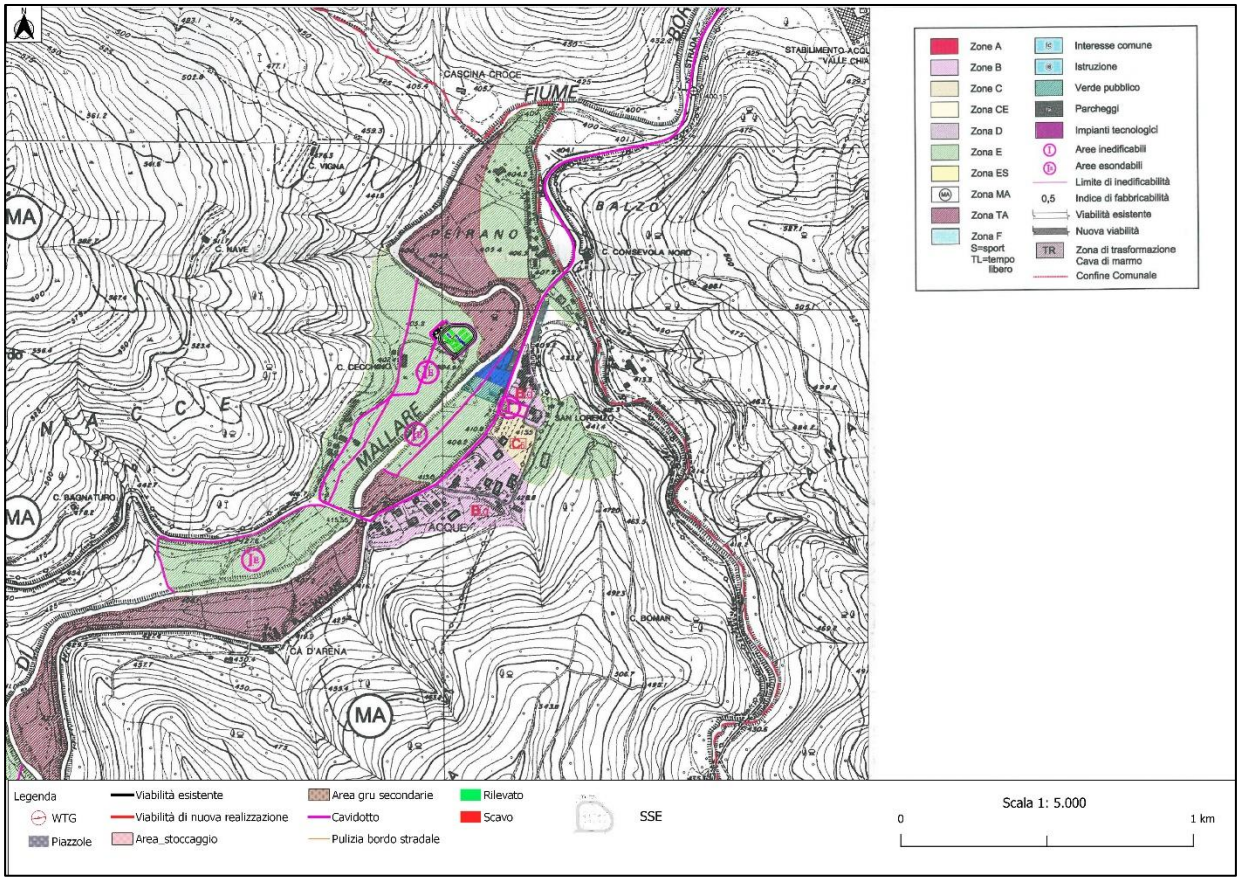


Figura 7: Inquadramento progetto su Tavola 2_2acque di zonizzazione allegata al PRG di Mallare

La sottostazione elettrica e il BESS connessi all'impianto tramite l'opera cavidotto ricadono in un'area situata a Sud della località Peirano, collocata tra il Fiume Bormida di Mallare e la SP5, in un'area classificata in parte come Zona E ed in parte come Zona TA. In merito al cavidotto si evidenzia che il tratto che ricade nel comune in esame si sviluppa lungo strade esistenti (strade vicinali e per un breve tratto la SP5).

Le Zone E sono disciplinate dall'articolo 36 delle Norme di Attuazione del PRG del comune di Mallare, il citato articolo stabilisce che le aree appartenenti a tale Zona E sono destinate al "*mantenimento del prevalente carattere rurale, attraverso l'istituzione di un doppio regime, che prevede in alternativa l'uso dei suoli per: a) iniziative di impiego a prevalenti fini agricoli*

produttivi, nei termini specificati all'art. 37; b) possibilità di uso a fini di presidio, nei termini specificati all'art. 38".

Mentre le Zone TA "Tutela ambientale", sono disciplinate dall'articolo 42 delle Norme di Attuazione del PRG, tali zone sono considerate quali zone agricole (assimilabili alle Zone E del D.I. 1444/1968) con la specifica di "non insediabili", come da comma 3 dello stesso articolo, ovvero aree ove sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi di recupero del patrimonio edilizio esistente; interventi di manutenzione di sentieri e apertura di nuovi; interventi di manutenzione delle strade esistenti e l'apertura di nuove strade tagliafuoco e di servizio alle attività silvicole.

Il comma 4 del citato articolo precisa che, in tali zone, è prevista la realizzazione di opere e interventi necessari all'apertura dei percorsi didattico-naturalistici elencati, soprattutto attraverso il recupero delle percorrenze storiche, tra i quali è compreso il percorso lungo le sponde della Bormida, dal capoluogo ai confini settentrionali con Altare. La norma stabilisce che lungo tali percorsi è ammessa la posa di attrezzature per attività sportive, escursionistiche e per la sosta, la realizzazione di tettoie e ripari se realizzati in legno e con eventuale copertura in laterizi e rame.

L'area prevista per l'ubicazione della sottostazione elettrica e del BESS è posta a lato di un elettrodotto esistente per cui in fase di progetto esecutivo si valuteranno le opportune modalità di posa dell'opera al fine di evitare possibili interferenze.

Si ricorda tuttavia, che gli impianti eolici e le opere connesse assumono valore di opere d'interesse pubblico e sono realizzabili all'interno di zone a destinazione agricola, come definite dagli strumenti urbanistici, senza che questo richieda variante degli stessi piani comunali; nel caso in oggetto le Zone E e le Zone TA sono ricondotte, come precisato nelle stesse norme del PRG, alle zone agricole di cui al D.I. 1444/1968 e pertanto non si determina una incompatibilità alla posa del cavidotto interrato e realizzazione delle citate sottostazione e la futura stazione elettrica, in quanto opere connesse all'impianto eolico.

In ogni caso, laddove occorra, l'autorizzazione unica per gli impianti eolici costituisce variante dello strumento urbanistico.

L'art. 5 delle Norme di Attuazione del PRG stabilisce che i progetti devono essere conformi alla Disciplina paesistica di cui al Capo Terzo, Sezione Prima delle stesse Norme e che è richiesta preventiva approvazione di Studio Organico d'Insieme (SOI) da parte del comune per costruzioni di impianti tecnologici inquinanti o comportanti rischio per l'ambiente o tali da generare vincoli che comportino trasformazioni del paesaggio, tra i quali sono incluse le linee elettriche ad alta tensione.

L'art. 53 "Zone per impianti e servizi tecnologici", ribadisce che le nuove strutture impiantistiche necessarie "sono realizzabili a seguito della redazione di uno specifico SOI che ne valuti

l'inserimento e l'impatto sull'ambiente, con particolare riferimento alle problematiche di tipo idrogeologico". Lo Studio Organico d'Insieme è definito dall'art. 8 delle stesse Norme e consiste in una documentata analisi dello stato dei luoghi, con particolare riguardo ai caratteri storici, paesistici e ambientali, e in una valutazione delle caratteristiche dell'intervento in relazione alla sua compatibilità con l'ambiente.

Si riporta di seguito un estratto delle norme di attuazione allegate al PRG del comune di Mallare:

- Art. 36:

  1.Comprende l'insieme delle aree del territorio comunale, estese fra il fondovalle urbanizzato e le mezzecoste boscate, dove esistono insediamenti stabili privi di carattere urbano, più o meno connessi alle attività agricole e silvicole tradizionali. Il PRG destina tali aree al mantenimento del prevalente carattere rurale, attraverso l'istituzione di un doppio regime, che prevede in alternativa l'uso dei suoli per:

  a) iniziative di impiego a prevalenti fini agricoli produttivi, nei termini specificati all'art. 37;

  b) possibilità di uso a fini di presidio, nei termini specificati all'art. 38.

  2.Nella zona E è possibile, a fini edificatori, trasferire le volumetrie assegnate alla zona MA, a condizione che i terreni asserviti in zona MA non distino più di 1000m dal lotto, sito in zona E, nel quale viene realizzata la costruzione. L'area agricola compresa tra la zona TA ed MA in Loc. Acque, ricadente in zona classificata ANI-MA dal PTCP, deve essere soggetta ad inedificabilità ai fini residenziali (Testo integrato con nota Regione Liguria– Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica– Settore Urbanistica prot. 104445/1604 del 17.07.2000).

  3. In zona E la Concessione è rilasciata:

  a) a titolo gratuito (ai sensi dell'Art. 9, legge 28/1/77, n. 10), ai soggetti richiedenti che siano imprenditori agricoli a titolo principale (L 9/5/1975, n. 153, art. 12); in questo caso la concessione alla costruzione di edifici ad uso residenziale dovrà essere subordinata ad una convenzione che preveda l'impegno del richiedente all'esercizio dell'attività agricola; la richiesta di concessione dovrà altresì essere accompagnata da apposito piano aziendale che definisca il tipo di utilizzo produttivo previsto;

  b) a titolo oneroso, e previa stipula di apposita convenzione, ai non coltivatori che intendano realizzare opere di presidio ambientale, nei modi e nei limiti specificati all'art. 38.

  4. Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso e le seguenti attività:

  a) residenza;

  b) attività agricole, silvicole e di allevamento del bestiame;

c) attività di prima lavorazione dei prodotti dell'agricoltura e dell'allevamento, purché non inquinanti;

d) attività di tipo agrituristico;

e) captazione o emungimento di acque minerali, di acque potabili ad uso pubblico o privato, di acque per irrigazione.

5. In relazione alle destinazioni indicate al comma 4, e in conformità con i parametri specificati agli articoli 37 e 38, è consentita la costruzione dei seguenti manufatti:

a) abitazioni;

b) ricoveri per il bestiame e impianti di stabulazione fissa;

c) depositi per attrezzi e macchine agricole e per la conservazione e prima lavorazione dei prodotti agricoli o caseari, purché funzionali alla conduzione del fondo;

d) serre;

e) impianti e attrezzature per lo stoccaggio del legname, previa redazione di SOI che dimostri la compatibilità delle lavorazioni previste e dei relativi manufatti con i caratteri ambientali e con le disposizioni del Capo Terzo (stralciato con con nota Regione Liguria Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica– Settore Urbanistica prot. 104445/1604 del 17.07.2000).;

f) strade vicinali, tagliafuoco o di servizio alle attività silvicole, opere di contenimento e sistemazione dei suoli nel rispetto delle disposizioni del Capo Terzo.

- Art. 37 - Zona E: aziende agricole

1. Nella zona E sono localizzati i nuovi interventi finalizzati alla costituzione, all'ampliamento e alla ristrutturazione di aziende agricole; per questi interventi la Concessione viene rilasciata come indicato all'art. 36, comma 3, lettera a).
2. Le nuove costruzioni ad uso abitativo debbono rispettare i seguenti indici e parametri:

a) indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq

b) superficie lotto minimo di intervento: 4.000 mq

c) distanza minima tra fabbricati: 10 m

d) distanza dalle strade (i valori indicati rappresentano il distacco minimo consentito ed inderogabile):

d1) lungo la provinciale: 5 m per gli edifici - 1,5 m per le recinzioni

d2) lungo le comunali: 5 m per gli edifici - 1 m per le recinzioni

d3) lungo la viabilità di PRG: 5 m per gli edifici - 0,5 m per le recinzioni

d4) lungo le strade vicinali: 3 m per gli edifici - 0,5 m per le recinzioni

e) distanza dai confini: 5 m

f) altezza massima alla gronda: 6,5 m per le nuove costruzioni; rispetto della linea di gronda esistente negli ampliamenti

g) volume massimo edificabile per edificio: 800 mc

h) parcheggi privati: 10 mq/100 mc di vol. lordo edificato (L 122/89)

i) ampliamenti fino ad un massimo del 20%

3. La costruzione di fabbricati di servizio per la conduzione del fondo, con eccezione delle stalle (Testo integrato con nota Regione Liguria– Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica– Settore Urbanistica prot. 104445/1604 del 17.07.2000), deve rispettare i seguenti indici e parametri:

a) indice di fabbricabilità fondiaria: 0,03 mc/mq (indice aggiuntivo rispetto a quello fissato per gli edifici ad uso residenziale di cui al comma 2)

b) distanza minima tra fabbricati: 10 m

c) distanza dalle strade (i valori indicati rappresentano il distacco minimo consentito ed inderogabile):

c1) lungo la provinciale: 5 m per gli edifici – 1,5 m per le recinzioni

c2) lungo le comunali: 5 m per gli edifici - 1 m per le recinzioni

c3) lungo la viabilità di PRG: 5 m per gli edifici - 0,5 m per le recinzioni

c4) lungo le strade vicinali: 3 m per gli edifici - 0,5 m per le recinzioni

d) distanza dai confini: 5 m

e) altezza massima alla gronda: 6 m per le nuove costruzioni; rispetto della linea di gronda esistente negli ampliamenti;

f) ampliamenti fino ad un massimo del 50%

4. Nel rispetto dei parametri indicati al comma 3, le nuove stalle debbono essere costruite ad almeno 30m da edifici esistenti e ad almeno 20m dai confini, su lotto minimo di 2000mq.

5. Le serre e gli impianti connessi debbono rispettare i seguenti indici e parametri:

a) rapporto massimo di copertura, Q: 30 % (indice aggiuntivo rispetto a quello fissato per gli edifici ad uso residenziale)

b) distanza dalle strade (i valori indicati rappresentano il distacco minimo consentito ed inderogabile):

b1) lungo la provinciale: 2 m

b2) lungo le comunali: 1,5 m

b3) lungo la viabilità di PRG: 1 m

b4) lungo le strade vicinali: 0,5 m

c) altezza massima al colmo: 4 m

6. Sono ammessi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente come definiti all'Art. 31 della legge 457/1978, lettere a), b), c), d).

- Art. 42 - Zona TA: tutela ambientale
(assimilabili alle zone E del D.I. 1444/1968)

1. Sono sottoposte a tutela ambientale le zone del territorio comunale che sono risultate, in base alle analisi condotte, caratterizzate da un equilibrio dei fattori ambientali (qualità e assetto della copertura vegetale, rapporto tra manufatti e ambiente) di particolare rilevanza e che non ammette trasformazioni di alcun genere, se non nei limiti stabiliti dal Capo Terzo per quanto riguarda le attività silvicole.

2. In particolare, sono state sottoposte a tale regime i seguenti tipi di aree:

a) le aree spondali con presenza di vegetazione di pregio ma di particolare vulnerabilità, da mantenere o da migliorare tramite tagli selettivi delle specie arboree;

b) le aree spondali con presenza residua di colture orticole e arboree in diretta connessione con strutture insediative consolidate, da preservare al fine di mantenere il rapporto tra il costruito storico e l'ambiente circostante;

c) le aree boschive di alta quota caratterizzate dalla presenza di foresta d'alto fusto e di singoli esemplari di carattere monumentale, da tutelare in quanto associazione vegetale tipica e stabile dell'ambiente montano dell'Alta Val Bormida.

3. Tali zone sono considerate quali zone agricole non insediabili; pertanto vi sono ammessi esclusivamente i seguenti interventi edilizi:

a) interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente come definiti all'Art. 31 della legge 457/1978, lettere a), b), c), d);

b) interventi di manutenzione dei sentieri esistenti e di apertura di nuovi sentieri attrezzati, come specificato ai commi 4 e 5;

c) manutenzione delle strade esistenti e apertura di nuove strade tagliafuoco e di servizio alle attività silvicole, nel rispetto delle disposizioni della legge forestale regionale, n. 22/1984 e successive modifiche e integrazioni, art. 25.

4. Il PRG prevede inoltre che in tali zone, in attuazione delle disposizioni di cui al Capo Terzo, vengano realizzate le opere e gli interventi necessari all'apertura dei seguenti percorsi didattico-naturalistici, soprattutto attraverso il recupero delle percorrenze storiche:

a) percorso lungo le sponde della Bormida, dal capoluogo ai confini settentrionali con Altare;

b) percorso lungo il fondovalle del torrente Cravarezza, dal capoluogo a Casa Catacombe, oltre il complesso delle Ferriere di Codevilla;

c) percorso lungo la valle del torrente Biterno, dal capoluogo alla Località Cadotto;

d) percorso dei "faggi monumentali" dalla Località Cadotto alla regione Benevento e da qui alla Colla di San Giacomo, alla confluenza con l'Alta Via dei Monti Liguri;

e) percorso lungo la valle del torrente Consevola, dalla frazione Acque alla località Bonetto e di qui al confine con il Comune di Quiliano verso l'Alta Via dei Monti Liguri (tale percorrenza interessa per alcuni tratti il territorio del comune di Altare).

5. Lungo tali percorsi è ammessa la posa in opera di attrezzature per attività sportive, escursionistiche e per la sosta, di tettoie e di ripari, purché realizzati in legno, con eventuale manto di copertura in laterizi o rame.

Nel caso delle Zone TA si tratta della tutela delle fasce di vegetazione riparia di pregio e loro riqualificazione e della realizzazione di percorsi attrezzati lungofiume; nel caso delle Zone TA e Zone E si tratta del mantenimento del rapporto fra le strutture insediative consolidate e l'ambiente agricolo e naturale tramite fasce di protezione inedificabili.

In merito al contenuto del citato articolo riguardante i Sistemi paesistici si annota che l'area in cui verrà realizzata la sottostazione elettrica e il BESS non coinvolgono la vegetazione riparia esistente.

L'art. 16 delle Norme di Attuazione del PRG ricorda la necessità di verificare, per i manufatti di progetto, l'esistenza del vincolo idrogeologico, dei tracciati del metanodotto e la vicinanza ai corsi d'acqua pubblici, in quest'ultimo caso per l'acquisizione del nulla osta per interventi ricadenti entro i 40 m dalle sponde se in aree al di fuori dei centri abitati.

La disciplina di PRG non esclude la realizzazione di nuovi impianti tecnologici ma condiziona gli stessi alla presentazione di documentazione di analisi dello stato dei luoghi e di valutazione delle caratteristiche dell'intervento con specifico riguardo ai profili di compatibilità ambientale, con una correlata verifica preliminare di eventuali vincoli o situazioni correlate a rischi idraulici e idrogeologici al fine di adottare le idonee soluzioni progettuali.

In aggiunta, il progetto di un nuovo edificio, secondo quanto stabilito dalla disciplina del PRG, deve soddisfare le prescrizioni contenute nell'Analisi geologica, elaborato costitutivo del PRG, in merito alle zone a rischio idrogeologico, per esondazione o da erosione e ruscellamento, con la precisazione che il progetto "dovrà considerare l'eventuale necessità di: a) verificare i deflussi superficiali e profondi e predisporre opere di regimazione, con particolare riferimento alla costruzione dei nuovi manufatti edilizi nelle Zone E di cui agli Artt. 40 e 41, quando essi vengano a trovarsi in prossimità di corsi d'acqua, anche non perenni; b) predisporre opere di protezione spondale preventivamente all'esecuzione di nuovi manufatti edilizi".

Per quanto attiene agli aspetti correlati alla pericolosità idraulica si rimanda al paragrafo successivo.

Tuttavia, alla luce di quanto esposto l'impianto si ritiene coerente con le prescrizioni ed indicazioni stabilite dalla pianificazione urbanistica del comune.

5.4. Analisi Vincoli

Si riporta di seguito l'inquadramento del progetto rispetto agli elaborati allegati ai piani urbanistici al fine di verificare la presenza di vincoli e aree tutelate, per tutti i comuni interessati dall'opera. In assenza di elaborati specifici allegati ai piani urbanistici comunali la trattazione dei vincoli è stata effettuata all'interno dello studio di impatto ambientale C24G&GWLI002S001R00_Studio di Impatto Ambientale per cui è stato fatto riferimento ai WMS della Regione e Piani sovraordinati reperibili dai siti istituzionali.

Comune di Quiliano

Si riportano di seguito gli inquadramenti dell'opera in progetto sulla cartografia allegata al PUC di Quiliano.

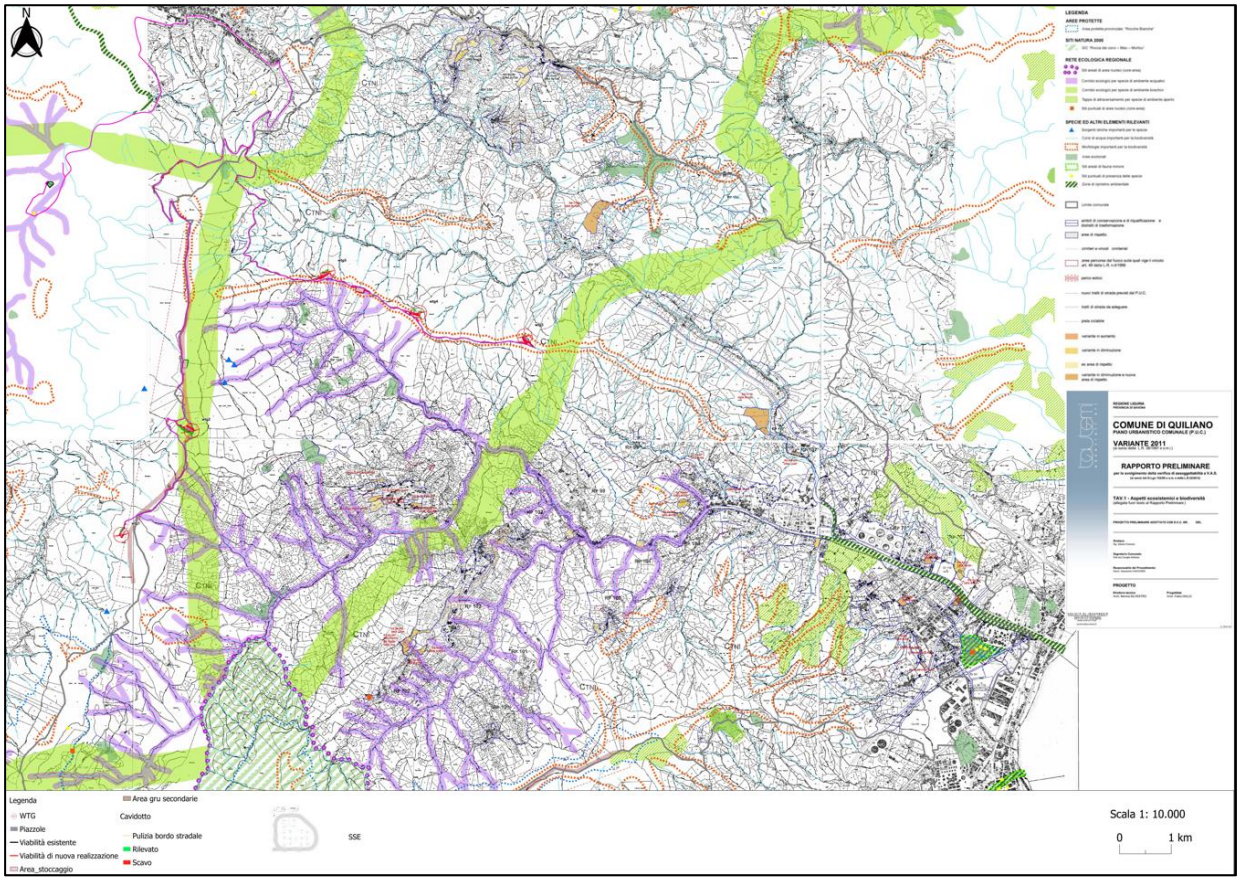


Figura 8: Inquadramento progetto su Tavola 1 – Aspetti ecosistemici e biodiversità allegato al PUC di Quiliano consultabile al link https://docvas.regione.liguria.it/verifiche/A093/DELIBERE%20NORME%20RELAZIONI%202013/

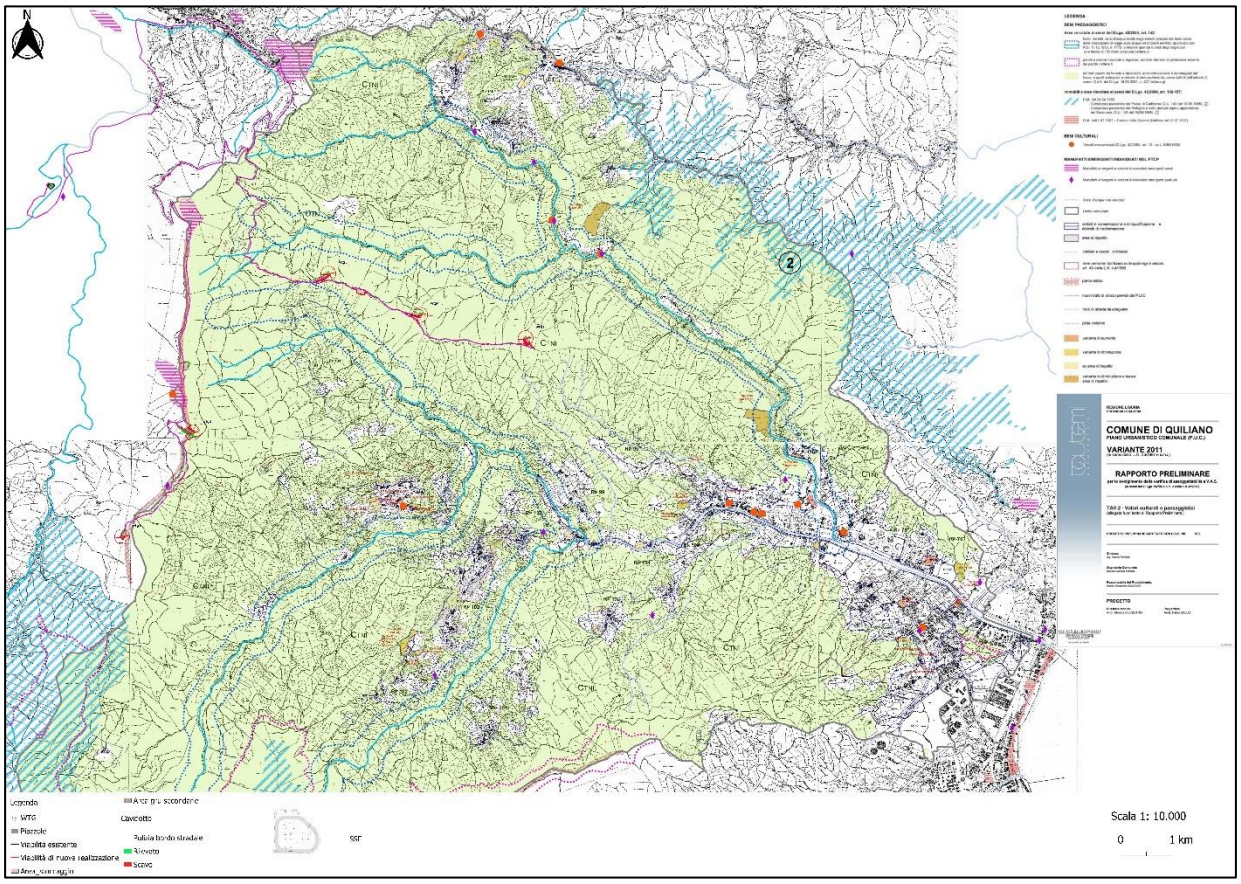


Figura 9: Inquadramento progetto su Tavola 2 – Valori culturali e paesaggistici allegato al PUC di Quiliano consultabile al link https://docvas.regione.liguria.it/verifiche/A093/DELIBERE%20NORME%20RELAZIONI%202013/

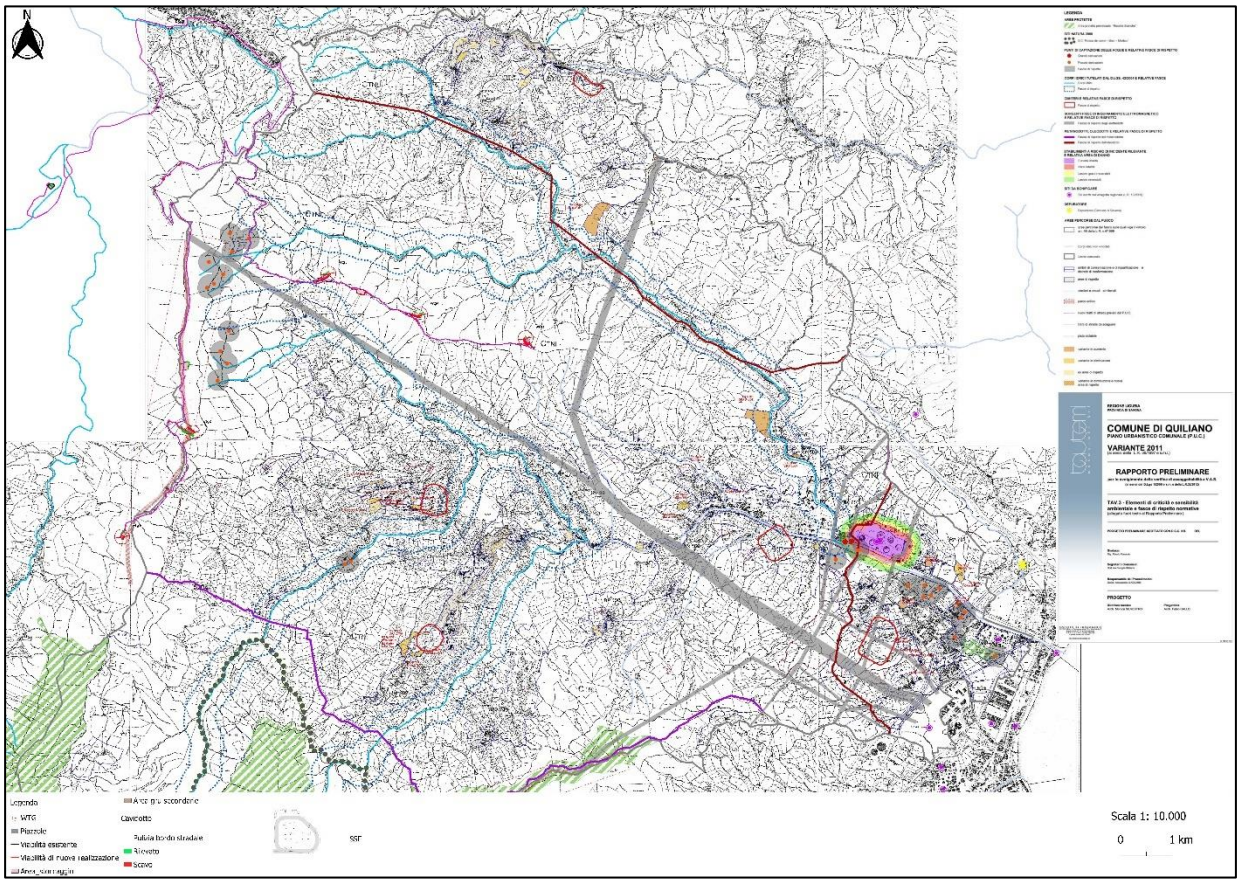


Figura 10: Inquadramento progetto su Tavola 3 – Elementi di criticità e sensibilità ambientale e fasce di rispetto normative allegato al PUC di Quiliano consultabile al link https://docvas.regione.liguria.it/verifiche/A093/DELIBERE%20NORME%20RELAZIONI%202013/

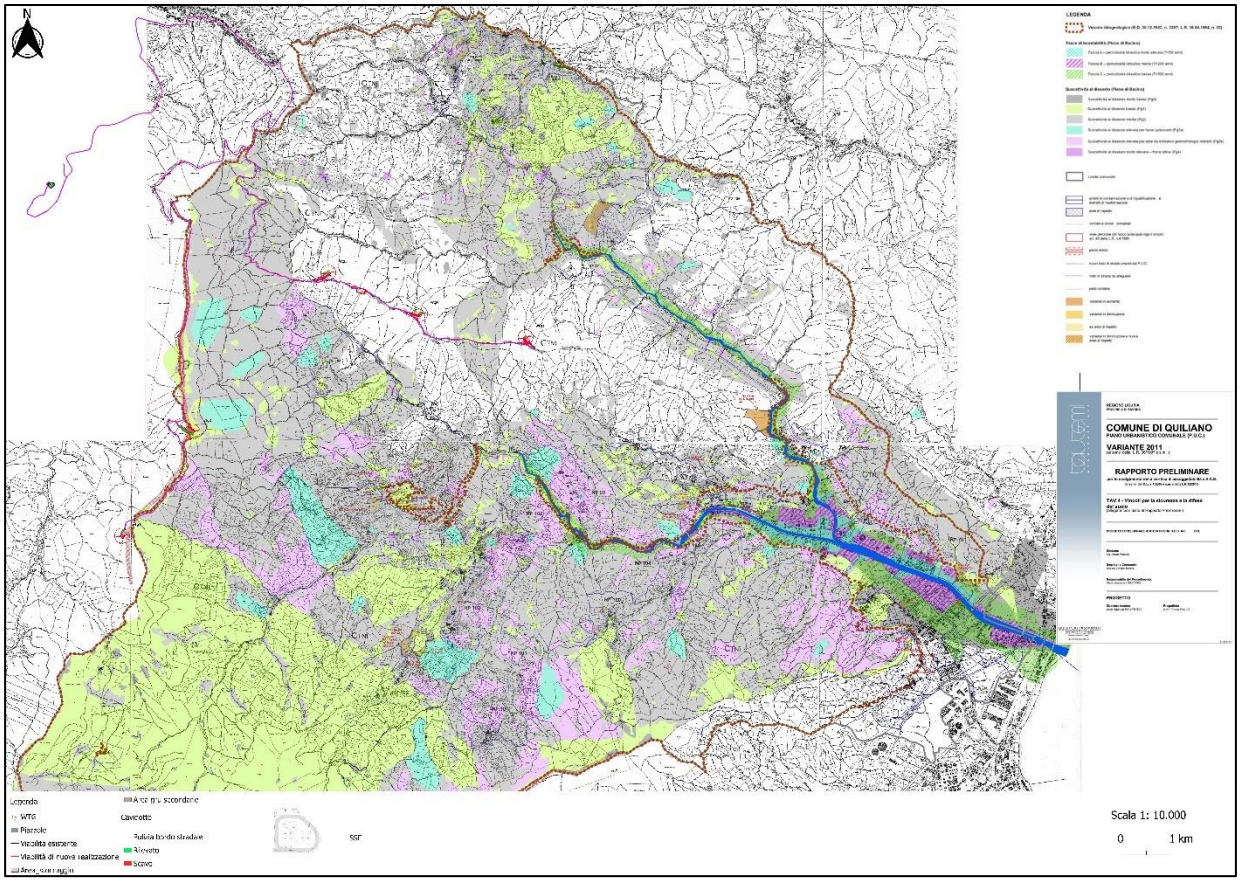


Figura 11: Inquadramento progetto su Tavola 4 – Vincoli per la sicurezza e la difesa del suolo allegato al PUC di Quiliano consultabile al link https://docvas.regione.liguria.it/verifiche/A093/DELIBERE%20NORME%20RELAZIONI%202013/

Dagli stralci cartografici allegati al Piano Urbanistico Comunale si osserva che gli aerogeneratori previsti da progetto sono esterni ad aree cartografate come beni tutelati ai sensi dell'art.142 D.Lgs. 42/2004 e dalla lettura dello stralcio cartografico è possibile concludere come il sito d'impianto ricada interamente in area a vincolo idrogeologico ai sensi del RDL n.3267/23, per tale ragione è stata predisposto uno studio di compatibilità idraulica *C24G&GWLI002A006R00_Relazione Idrologica-Idraulica* a cui si rimanda per maggiori dettagli. Tale vincolo non è ostativo alla realizzazione dell'opera in progetto e prima dell'inizio lavori si procederà con opportuna richiesta di autorizzazione all'Ente Competente, nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica dell'impianto in trattazione.

Le NTA allegate al PUC stabiliscono specifiche prescrizioni, indicazioni e gli interventi da eseguirsi in aree a suscettività al dissesto ed in particolare, è stato inoltre verificato che gli elementi di impianto siano esterni ad aree classificate secondo il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto idrogeologico.

Dalla consultazione delle tavole *40'SP.b_var_pdb dissesto_190116* e *40'SP.a_var_pdb dissesto_5000_150116 v2016* si evince che tutte le WTG ricadono in aree classificate a

suscettività bassa Pg1. Sulla stessa Carta è stato inserito il percorso del cavidotto che attraversa aree classificate a suscettività al dissesto media (Pg2) e bassa (Pg1). L'opera cavidotto è interamente realizzata su strada e che l'eventuale superamento delle interferenze avverrà grazie alle modalità di posa previste da progetto, come la tecnica no dig – trivellazione orizzontale controllata TOC e staffaggi in corrispondenza di attraversamenti, per maggiori dettagli si rimanda alla relazione *C24G&GWLI002P017R00_Relazione di censimento e risoluzione delle interferenze*. Le seguenti tavole sono consultabili al link http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/SV/14quiliano/quiliano.html.

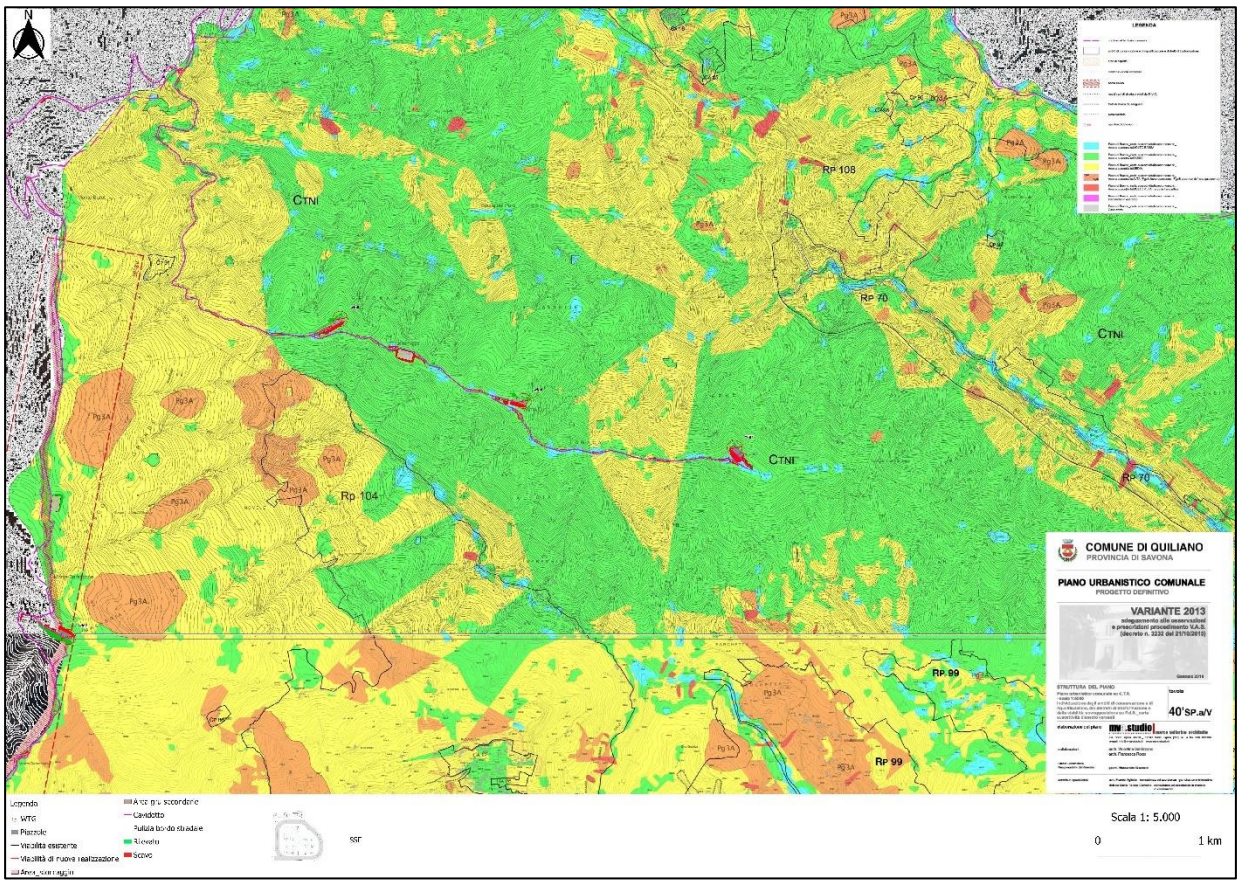


Figura 12: Inquadramento progetto tavole *40'SP.b_var_pdb dissesto_190116* e *40'SP.a_var_pdb dissesto_5000_150116 v2016* allegate al PUC di Quiliano

All'art.87 ter_ Tipologie di aree relative al rischio geomorfologico e idrogeologico delle NTA allegate al PUC si evidenzia che in: "*Area a suscettività al dissesto media ("Pg2") Nelle aree a suscettività al dissesto media (Pg2) sono consentiti interventi di nuova edificazione ed esecuzione di opere ed infrastrutture, pur essendo la progettualità vincolata da una media problematica di impatto geotecnico e idrogeoclogico sul territorio. E' presente la necessita, quindi, di indagini geologiche di dettaglio in superficie con caratterizzazioni approfondite di tipo geotecnico e geomeccanico. Si ritiene che al fine del rispetto di quanto normato dal D.M. 11.3.88, in ogni caso, la caratterizzazione geotecnica e geomeccanica debba avvenire mediante metodi di indagine standard (sondaggi geognostici a carotaggio, sismica a rifrazione, prove*

penetrometriche dinamiche, pozzetti esplorativi, prove di laboratorio etc.).”

Mentre in area a suscettività al dissesto bassa (“Pg1”) Nelle aree a suscettività al dissesto bassa (Pg1), perlopiù pedemontane, comunque poco suscettibili ai dissesti idrogeologici, e che non presentano problematiche geotecniche rilevanti, vi sono consentiti interventi di nuova edificazione ed esecuzione di opere ed infrastrutture, lasciando alla cura del tecnico abilitato valutare, intervento per intervento (anche in funzione delle dimensioni e dell’impatto sul territorio e dei vincoli normativi imposti dall’"ubicazione dell’intervento), la tipologia più adeguata di indagine geologico-tecnica che comunque rimane indispensabile.

Inoltre, dalla consultazione delle NdA del Piano Stralcio di Bacino, art. 16, comma 4, stabilisce che per le aree a suscettività al dissesto media (Pg2), bassa (Pg1) e molto bassa (Pg0) si demanda ai Comuni, nell’ambito della normativa geologica di attuazione degli strumenti urbanistici o in occasione dell’approvazione sotto il profilo urbanistico-edilizio di nuovi interventi insediativi e infrastrutturali, la definizione della disciplina specifica di dette aree, attraverso indagini specifiche, che tengano conto del relativo grado di suscettività al dissesto. Tali indagini devono essere volte a definire gli elementi che determinano il livello di pericolosità, ad individuare le modalità tecnico-esecutive dell’intervento, nonché ad attestare che gli stessi non aggravino le condizioni di stabilità del versante.

La viabilità prevista da progetto si svilupperà lungo il tracciato stradale esistente per cui non sono previsti interventi tali da modificare l’assetto idrogeomorfologico, gli interventi previsti sono esclusivamente di riammodernamento della viabilità già presente in area per cui gli interventi non costituiranno modifiche sostanziali. Le piazzole degli aerogeneratori sono state progettate al fine di ridurre al minimo indispensabile la superficie utile garantendo l’area di manovra della gru, inoltre, la disposizione delle piazzole prevista da progetto ha permesso di ridurre i quantitativi di terra relativi a scavi e riporti per cui si rimanda alla relazione tecnica descrittiva *C24G&GWLI002P001R00_Relazione tecnica descrittiva* per maggiori dettagli. Si sottolinea inoltre, che le norme di attuazione allegate al PUC non prevedono per gli interventi di scavi e riporti limitazioni o prescrizioni per le aree Pg2 e Pg1.

Il PUC del Comune di Quiliano consta inoltre dell’elaborato Tavola Tav. n° 5" DF – ORGANISMO TERRITORIALE Analisi per la normativa paesistica Carta delle aree percorse dal fuoco in scala 1:10.000. Tuttavia, dalla consultazione del sito istituzionale del Comune si evince che la cartografia è ormai datata per cui, tenuto conto dell’art.10 della legge n. 353 del 21/11/2000 al fine di verificare la sussistenza di vincoli inibitori è stato consultato il Geoportale della Regione Liguria da cui è possibile scaricare le mappe indicative degli incendi verificatisi nel periodo 2009-2022. Per maggiori dettagli si rimanda allo studio di impatto ambientale *C24G&GWLI002S001R00_Studio di impatto ambientale*

Si sottolinea comunque che gli aerogeneratori e il percorso del cavidotto previsti da progetto non ricadono in aree percorse dal fuoco ai sensi della Legge n.353/2000 art.10.

Si riporta di seguito un estratto dell'art.10 comma 1, secondo il quale *"le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni*". Per tale ragione è stato verificato il tipo di soprassuolo dell'area interessata dal progetto.

In conclusione, per la verifica assoluta della destinazione d'uso delle aree di progetto si farà riferimento agli specifici CDU ad esse relativi. Ad ogni modo, il progetto in trattazione non risulta in contrasto con lo strumento urbanistico analizzato.

Comune di Altare

Dalla consultazione della cartografia allegata al PRG di Altare si evince che risulta disponibile l'elaborato Tav. 2 _ Piano assetto idrogeologico _ zonizzazione PRG - Vigente con sovrapposizione PAI. Mentre, non è presente una cartografia tale da permettere una verifica della presenza di vincoli e aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, per cui in assenza di elaborati specifici la trattazione dei vincoli è stata affrontata all'interno dello studio di impatto ambientale *C24G&GWLI002S001R00_Studio di impatto ambientale* a cui si rimanda per maggiori dettagli. Si riporta un inquadramento dell'impianto sulla cartografia allegata al PRG.

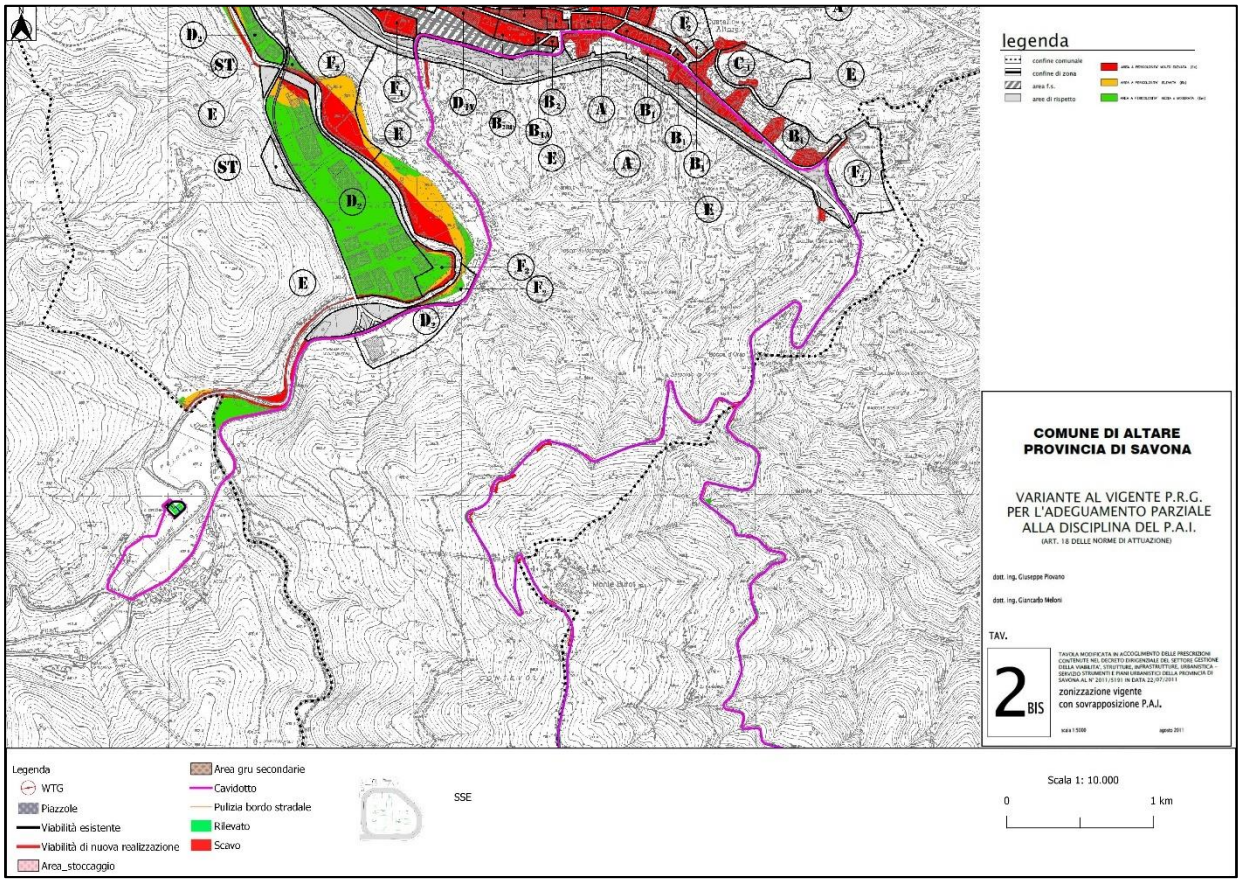


Figura 13: Inquadramento progetto sulla Tav. 2 _ Piano assetto idrogeologico _ zonizzazione PRG - Vigente con sovrapposizione PAI allegata al PRG del Comune di Altare – Foglio 1

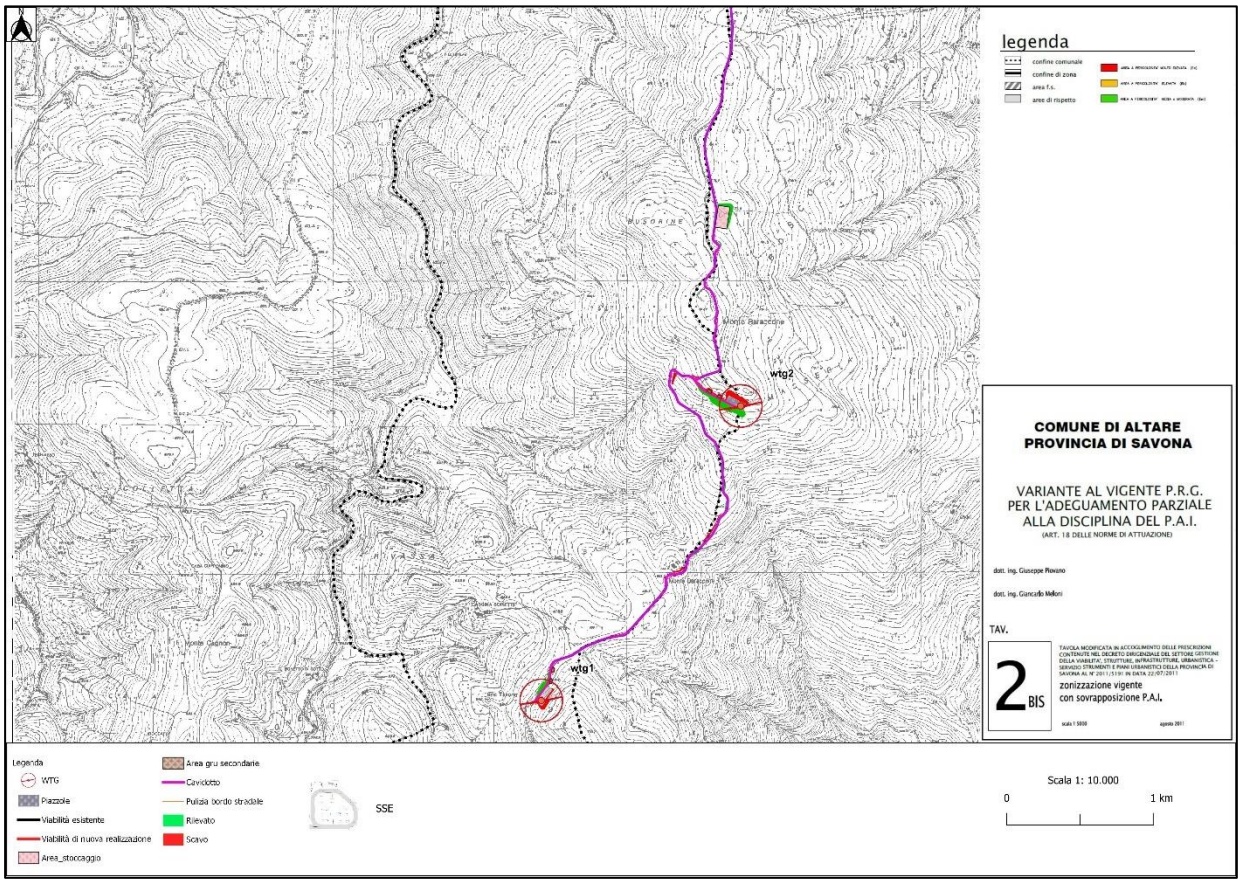


Figura 14: Inquadramento progetto sulla Tav. 2 _ Piano assetto idrogeologico _ zonizzazione PRG - Vigente con sovrapposizione PAI allegata al PRG del Comune di Altare – Foglio 2

Come si evince la WTG1 che ricade nel comune di Altare non interessa aree classificate dal Piano Stralcio di Bacino. Mentre il cavidotto interrato previsto da progetto percorre il centro abitato ed è interamente previsto lungo la viabilità esistente per cui non interessa aree potenzialmente classificate a pericolosità idraulica dai piani vigenti. L'opera cavidotto, si sviluppa lungo il tracciato stradale e nell'ambito di possibili interferenze verrà realizzato mediante trivellazione orizzontale controllata (T.O.C.) tale da rispettare la profondità di posa stabilita dalla normativa di settore.

La viabilità prevista da progetto si svilupperà lungo il tracciato stradale esistente per cui non sono previsti interventi tali da modificare l'assetto idrogeomorfologico, gli interventi previsti sono esclusivamente di riammodernamento della viabilità già presente in area per cui gli interventi non costituiranno modifiche sostanziali.

La variante al vigente PRG per l'adeguamento parziale alla disciplina del PAI all'art. 37 prevede alcune limitazioni per le aree coinvolgibili da fenomeni di esondazione come riportato di seguito:

AREE COINVOLGIBILI DA FENOMENI DI ESONDAZIONE CON PERICOLOSITA' MOLTO ELEVATA (Aree Ee)

In tali aree sono esclusivamente consentiti, previa verifica tecnica (redatta e firmata da tecnico abilitato che deve essere allegata al progetto dell'intervento) volta a dimostrare la compatibilità

tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, anche in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso:

- *Gli interventi di demolizione senza ricostruzione.*
- *Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, cosi come definiti alle lettere a), b), e c¢) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 s.m.i.*
- *Gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superfici e volumi, senza cambiamenti di destinazione e d'uso che comportino aumento del carico insediativo.*
- *Gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela.*
- *I cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4,00 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904.*
- *Gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;*
- *Le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;*
- *La ristrutturazione e la sistemazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;*
- *L'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;*
- *L'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D. Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore della presente Variante, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino all'esaurimento della capacita residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza dovranno essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, cosi come definite dall'art. 6 del suddetto decreto legislativo.*

I terreni ricadenti in aree classificate Ee di tutte le zone non sono edificabili. Ne consegue che il relativo indice di edificabilità, che per le zone D & costituito dal rapporto di copertura, e trasferibile alla restante area compresa nella medesima zona. Resta ferma la puntuale verifica

del rispetto della disciplina di P.T.C.P.

AREE COINVOLGIBILI DA FENOMENI DI ESONDAZIONE CON PERICOLOSITA' ELEVATA (Aree Eb)

In tali aree sono esclusivamente consentiti, previa verifica tecnica (redatta e firmata da tecnico abilitato che deve essere allegata al progetto dell'intervento) volta a dimostrare la compatibilità tra l'intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente anche in relazione alla sicurezza dell'intervento stesso:

- *Gli interventi già consentiti nelle aree coinvolgibili da fenomeni di esondazione con pericolosità molto elevata (Aree Ee).*
- *Gli interventi di ristrutturazione edilizia, cosi come definiti alla lettera d) dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 s.m.i., senza aumenti di superficie e di volume.*
- *Gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale.*
- *La realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue.*
- *Il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali cosi come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale. | relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il quadro di dissesto aggiornato dalla presente Variante, validato dall'Autorità di Bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis delle norme di attuazione del PAI.*

AREE COINVOLGIBILI DA FENOMENI DI ESONDAZIONE CON PERICOLOSITA' MEDIA O MODERATA (Aree Em)

La possibilità di realizzare interventi edilizi di qualsiasi tipo e/o entità nelle aree coinvolgibili da fenomeni di esondazione con pericolosità media o moderata (Aree Em) è consentita soltanto sulla base di uno Studio di Compatibilità idraulica validato dal Comune, che tenendo conto delle condizioni del dissesto esistente, ne dimostri la loro ammissibilità. Tale studio di compatibilità dovrà tenere conto dei i limiti e i divieti stabiliti dalla Regione e/o dalla Provincia, anche attraverso gli specifici vigenti strumenti di pianificazione territoriale, nonché delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione redatti e approvati ai sensi della L. 24 febbraio 1992 n. 225, se esistenti.

All'art 41 è comunque indicato che la Tav. 2 bis allegata ha contenuto indicativo e come tale privo di valore ufficiale e normativo proprio della cartografia dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di costituzione dei vincoli. Per cui si rimanda allo studio di impatto ambientale C24G&GWLI002S001R00 Studio di impatto ambientale per maggiori dettagli sulle indicazioni e prescrizioni definite dal PAI.

Il PRG del Comune di Altare allo stato attuale non è dotato di una carta delle aree percorse dal fuoco. Tuttavia, dalla consultazione del Geoportale della Regione Liguria è stato possibile scaricare le mappe indicative degli incendi verificatisi nel periodo 2009-2022 e tenuto conto dell'art.10 della legge n. 353 del 21/11/2000, è stata verificata la sussistenza di vincoli inibitori. Per maggiori dettagli si rimanda allo studio di impatto ambientale *C24G&GWLI002S001R00_Studio di impatto ambientale.*

Si sottolinea comunque la WTG1, il percorso del cavidotto e della viabilità prevista da progetto non ricadono in aree percorse dal fuoco ai sensi della Legge n.353/2000 art.10.

Si riporta di seguito un estratto dell'art.10 comma 1, secondo il quale *"le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni*". Per tale ragione è stato verificato il tipo di soprassuolo dell'area interessata dal progetto.

In conclusione, per la verifica assoluta della destinazione d'uso delle aree di progetto si farà riferimento agli specifici CDU ad esse relativi. Ad ogni modo, il progetto in trattazione non risulta in contrasto con lo strumento urbanistico analizzato.

Comune di Mallare

Il Comune di Mallare non presenta elaborati allegati al PRG utili al fine di verificare la presenza di vincoli e aree tutelate ai sensi del D. Lgs. 42/2004. In assenza di tali elaborati specifici la trattazione dei vincoli è stata affrontata all'interno dello studio di impatto ambientale *C24G&GWLI002S001R00_Studio di impatto ambientale,* mediante l'utilizzo di WMS della Regione e Piani sovraordinati. Si sottolinea fin da subito che nel Comune di Mallare ricade parte della viabilità, del cavidotto e la sottostazione elettrica e il BESS.

Il comune di Mallare è dotato di cartografia inerente le fasce fluviali di esondabilità di cui alla DGR 1065/201, reperibili al seguente link http://www.comune.mallare.sv.it/Home/Come-fare-per?ID=96889, e di cui si riporta un estratto cartografico. In particolare, è stata consultata la *Tavola 1 – Agg. e revisione delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po redatte ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE.*

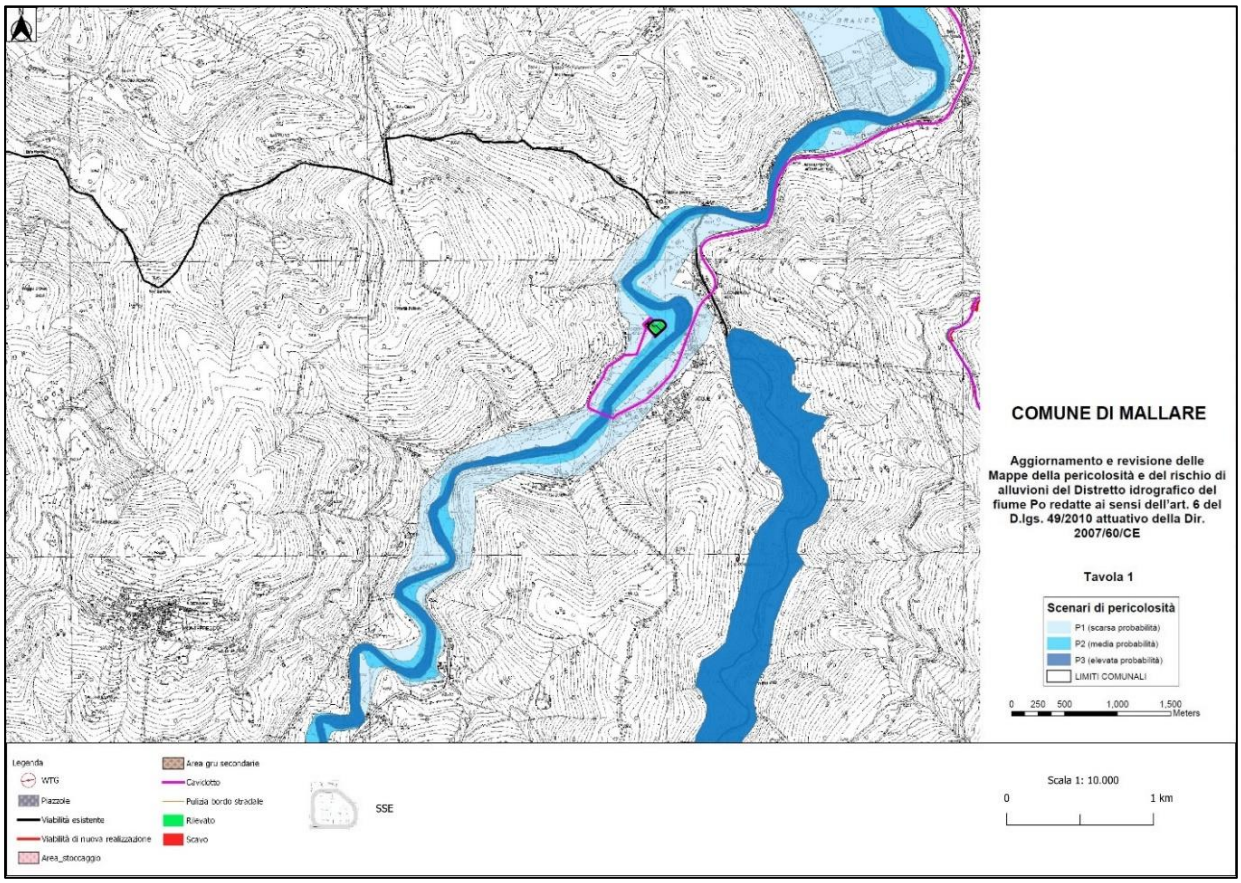


Figura 15: Inquadramento progetto sulla Tavola 1 – Agg. e revisione delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Po redatte ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE

L'area in cui ricade la sottostazione e il BESS è classificata a pericolosità media P1 e elevata P2. Dall'analisi eseguita e riportata nello studio *C24G&GWLI002A006R00_Relazione Idrologia Idraulica* è stato previsto, al fine di ovviare ai fenomeni di rischio idraulico evidenziati dalla simulazione, la quota minima dell'opera di sottostazione pari a un metro fuori terra.

Si ricorda tuttavia che come evidenziato anche nello studio di impatto ambientale *C24G&GWLI002S001R00_Studio di impatto ambientale, l*e mappe di pericolosità del PGRA (aggiornate a dicembre 2019) contengono la delimitazione delle aree allagabili per diversi scenari di pericolosità:

- aree a pericolosità elevata P3, o aree potenzialmente interessate da alluvioni frequenti - TR 30 – 50 anni;
- aree a pericolosità media P2, o aree potenzialmente interessate da alluvioni poco frequenti - TR 100 – 200 anni;
- aree a pericolosità bassa P1, o aree potenzialmente interessate da alluvioni rare - TR fino a 500 anni.

Le mappe di pericolosità contenute nel PGRA rappresentano un aggiornamento ed integrazione del quadro conoscitivo rappresentato negli elaborati del PAI. Ne consegue che il PGRA, ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPCM 27 ottobre 2016, costituisce stralcio funzionale del Piano di

Bacino del distretto idrografico del fiume Po e ha valore di Piano territoriale di settore. Si riportano per completezza le analisi sul tema ed in particolare, dalla lettura delle mappe consultabili al link http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/fasce_franePO_SVIM.html specifiche per il distretto in cui ricade il comune di Mallare, Distretto del Bacino del Fiume Po. Le tavole rappresentano ad oggi per il territorio dei Comuni delle Provincie di Savona ricadenti nel bacino del Fiume Po il quadro conoscitivo di riferimento più aggiornato della pericolosità idraulica e geomorfologica per frana.

Con la DGR n. 428 del 21 maggio 2021 sono stati approvati i due allegati redatti, ai sensi dell'art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po e dell'art. 33, c.6, della L.R. 41/2014, in particolare: la disciplina di tutela e gestione del territorio relativa alle condizioni di pericolosità idraulica e geomorfologica da frana dei bacini padani ricadenti in Provincia di Savona di cui all'Allegato 1; le carta della pericolosità idraulica e geomorfologica da frana (Tavole da 1 a 43), di cui all'allegato 2, allo scopo di prevedere un'adeguata disciplina di tutela e di gestione del territorio, coerente con quella della pianificazione di bacino di riferimento, finalizzata prioritariamente alla protezione e al non aumento delle condizioni di rischio. Le tavole in cui è possibile inquadrare l'opera in progetto sono le seguenti e di cui si riporta un estratto cartografico di inquadramento:

- Tav. 25 - 228080 - Pallare
- Tav. 29 - 228120 - Mallare
- Tav. 35 – 229050 - Altare

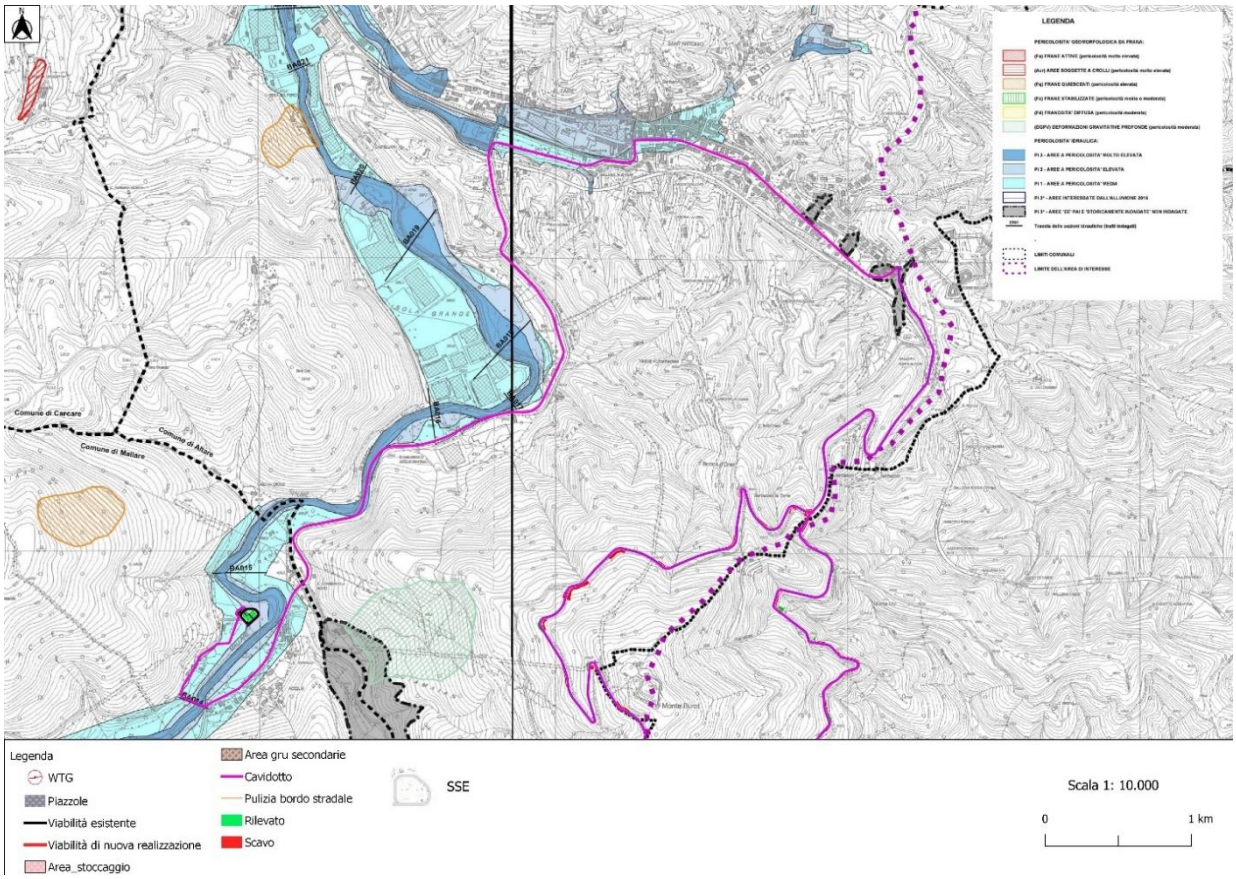


Figura 16: Inquadramento progetto su carta della pericolosità idraulica e geomorfologica da frana - Disciplina di tutela per aree a pericolosità idraulica e geomorfologica da frana sui bacini padani - Provincia di Savona e di Imperia - DGR 428/2021

Analizzando la cartografia del PAI del Bacino del Po approvata con DGR n. 428 del 21 maggio 2021 si osserva che il cavidotto è interamente realizzato su strada e che l'eventuale superamento delle interferenze con aree a pericolosità idraulica avverrà grazie alle modalità di posa previste da progetto, come la tecnica no dig – trivellazione orizzontale controllata TOC e staffaggi in corrispondenza di attraversamenti, per maggiori dettagli si rimanda alla relazione *C24G&GWLI002P017R00_Relazione di censimento e risoluzione delle interferenze*. Mentre la sottostazione elettrica e il sistema BESS ricadono in aree a pericolosità idraulica media PI1 e elevata PI2. Come detto in precedenza, dall'analisi eseguita e riportata nello studio *C24G&GWLI002A006R00_Relazione Idrologia Idraulica* è stato previsto, al fine di ovviare ai fenomeni di rischio idraulico evidenziati dalla simulazione, la quota minima dell'opera di sottostazione pari a un metro fuori terra.

Dalla consultazione della disciplina riportata nell'allegato 1 della DGR 428 del 21 maggio 2021, si evince all'art. 5 comma 5 che:

> *"Nelle aree indicate nella cartografia di cui all'art. 3 con la sigla Pi1 sono consentiti gli interventi previsti dalla disciplina urbanistica comunale purché realizzati con tipologie costruttive finalizzate alla riduzione della vulnerabilità delle opere e quindi del rischio per la pubblica incolumità e coerenti con le azioni e misure di protezione civile previste dai Piani*

Comunali di protezione civile."

Mentre all'art. 5 comma 3:

> *Nelle aree indicate nella cartografia di cui all'art. 3 con la sigla Pi2, in accordo con l'art. 9 delle NdA del PAI, oltre agli interventi di cui al comma 2, sono consentiti:*
>
> *a) gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. d, del D.P.R. 380/2001;*
>
> *b) gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico funzionale.".*

In particolare, al comma 2, art.5 della DGR 428 del 21 maggio 2021 è detto quanto segue:

Nelle aree indicate nella cartografia di cui all'art. 3 con la sigla Pi3, in accordo con l'art. 9 delle NdA del PAI, sono consentiti:

a) *gli interventi di demolizione senza ricostruzione;*
b) *gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti all'art. 3, comma 1, lett. a, b, c, del D.P.R. 380/2001;*
c) *gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;*
d) *gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;*
e) *gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;*
f) *le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;*
g) *la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti.*

Inoltre, al comma 4, art. 5 della stessa disciplina è stabilito che *"in sede di adeguamento dello strumento urbanistico i Comuni, sulla base di studi idraulici di dettaglio, possono individuare in contesti di tessuto urbano consolidato ricadenti all'interno delle aree Pi2, aree a minor pericolosità relativa in relazione a modesti tiranti idrici e ridotte velocita di scorrimento, dove possano essere consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova edificazione a condizione che siano previste le necessarie misure ed accorgimenti tecnico-costruttivi per la protezione dei beni dagli allagamenti, nonché siano assunte le adeguate misure e azioni di*

protezione civile. Tali studi e le perimetrazioni conseguenti sono valutati dall'ufficio regionale competente in materia di assetto del territorio e pianificazione di bacino in sede di verifica di compatibilità delle varianti, sulla base degli indirizzi e criteri delle direttive regionali emanate per i Piani di Bacino regionali, fatta salva eventuale successiva definizione di specifici criteri da assumere di intesa con l'Autorità di Bacino."

In conclusione, dall'analisi effettuata l'opera risulta coerente con le disposizioni normative della DGR n. 428 del 21 maggio 2021 – Allegato 1 "Disciplina di tutela per aree a pericolosità idraulica e geomorfologica da frana sui bacini padani della Provincia di Savona e di Imperia".

Tuttavia è stata verificata la coerenza del progetto rispetto alle disposizioni normative riportate all'interno delle NdA del PAI Piano Assetto Idrogeologico del F. Po - Dissesti e Vincoli, di cui si riporta un estratto cartografico, consultabile al seguente link Download Dati Cartografici - Regione Liguria.

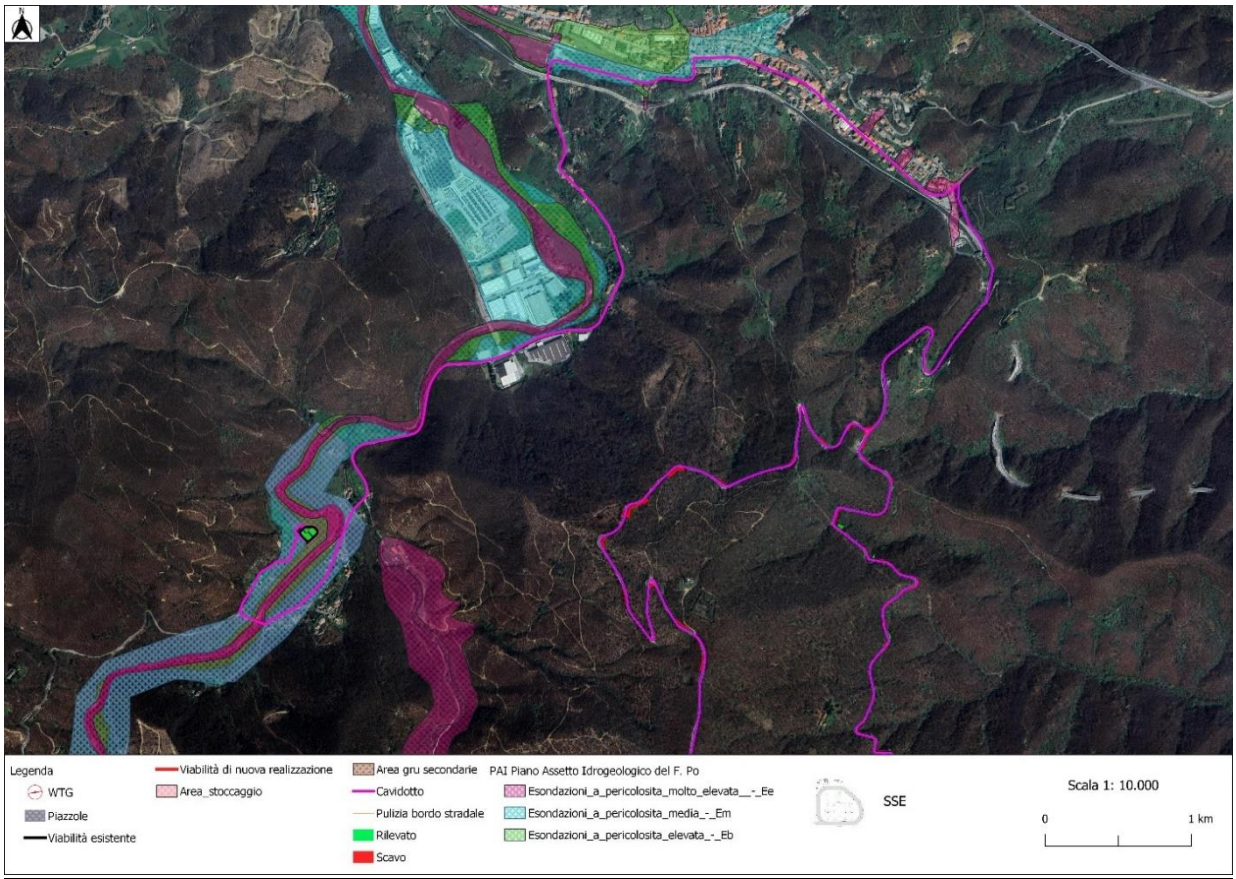


Figura 17: Inquadramento progetto su carta della pericolosità idraulica e geomorfologica da frana - PAI Piano Assetto Idrogeologico del F. Po - Dissesti e Vincoli

Le norme di attuazione allegate al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) Interventi sulla rete idrografica e sui versanti Legge 18 Maggio 1989, n. 183, art. 17, comma 6 ter Adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 in data 26 aprile 2001 indicano quanto segue:

5. *Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti:*
   - *gli interventi di demolizione senza ricostruzione;*

- *gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;*
- *gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo;*
- *gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;*
- *i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904;*
- *gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;*
- *le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni;*
- *la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti;*
- *l'ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue;*
- *l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all'art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all'art. 6 del suddetto decreto legislativo.*

6. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti:

- *gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;*
- *gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico*

funzionale;

- *la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue;*
- *il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis.*

6bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.

In conclusione, dall'analisi effettuata l'opera risulta coerente con le disposizioni normative del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) Interventi sulla rete idrografica e sui versanti del Fiume Po.

Allo stesso modo è stato affrontato il tema mediante la consultazione del Piano di Gestione del rischio di alluvioni PGRA da cui si osserva che alcuni elementi dell'opera in progetto ed in particolare la sottostazione elettrica comprensiva del sistema BESS ricade in parte in un'area a pericolosità idraulica bassa P1 e in parte a pericolosità media P2. Dall'analisi eseguita e riportata nello studio *C24G&GWLI002A006R00_Relazione Idrologia Idraulica* è stato previsto, al fine di ovviare ai fenomeni di rischio idraulico evidenziati dalla simulazione, la quota minima dell'opera di sottostazione pari a un metro fuori terra.

Di seguito si riporta un inquadramento dell'impianto in progetto sulle mappe del PGRA riferite al distretto idrografico del fiume Po.

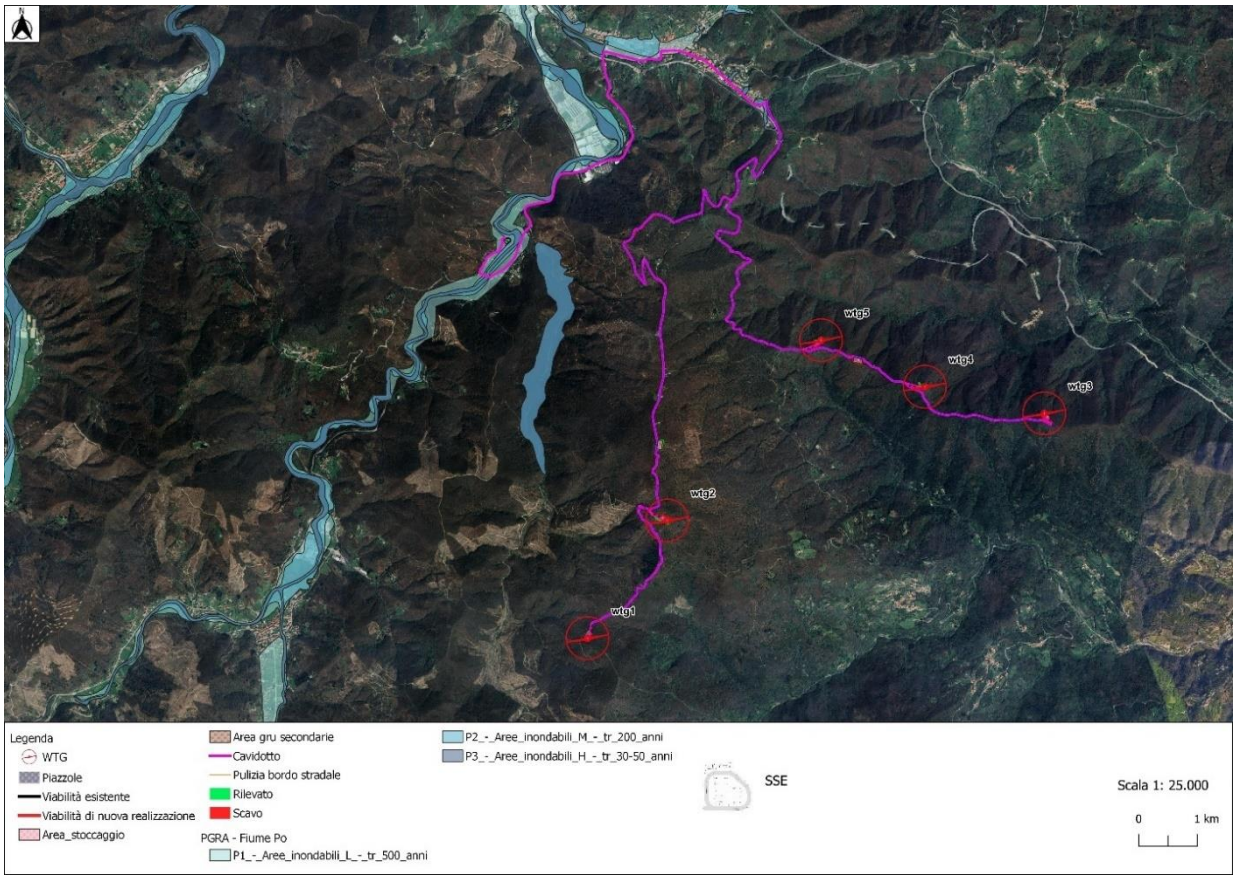


Figura 18: Inquadramento progetto su carta del Piano di gestione rischio alluvione del Distretto Idrografico del Fiume Po

La consultazione dell'allegato n. 2 alla deliberazione di Comitato Istituzionale n. 5 del 7 dicembre 2016 ha evidenziato che la Regione Liguria ha approvato il progetto di Variante al PAI del bacino del fiume Po con DG n. 914 del 4 ottobre 2016. Per quanto riguarda il territorio ligure si riscontra una quasi totale coerenza tra il quadro conoscitivo del PGRA e gli altri strumenti di pianificazione. Aldilà, quindi, di alcune migliori specificazioni o studi recenti, e del recepimento delle aree inondate negli eventi alluvionali del 2014 (peraltro al momento disciplinate con DGR 59/2015), le mappature del PGRA vanno a costituire un aggiornamento del quadro conoscitivo del PAI e sono note ai Comuni ed agli Enti locali già da tempo.

A seguito dell'adozione ed entrata in vigore delle Mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), dal momento, infatti, che nel Distretto idrografico del Po i contenuti del PGRA venivano a sovrapporsi parzialmente a quelli dei PAI, ciascuna delle preesistenti Autorità di bacino ha proceduto all'adozione di Varianti ai suddetti PAI con cui sono state introdotte, nell'ambito delle NA di ciascuno di essi, apposite disposizioni specificamente finalizzate a garantire il coordinamento di tali Piani con il PGRA distrettuale, con particolare riguardo alle procedure di aggiornamento dei Piani stessi. Alla luce di quanto esposto la sottostazione elettrica e il sistema BESS che ricadono nel versante padano del Fiume Bormida di Mallare, è soggetto alla disciplina di tutela relativamente ai bacini padani delle Province di Savona e Imperia, D.G.R. 21 maggio 2021, n. 428, coerente con la disciplina

del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po, già affrontata e a cui si rimanda per dettagli.

In conclusione, dall'analisi effettuata non si evidenziano elementi ostativi tali da pregiudicare la realizzazione dell'opera.

6. CONCLUSIONI

L'analisi sugli impatti non ha evidenziato elementi ostativi alla realizzazione dell'opera in progetto. Dall'analisi effettuata sugli strumenti urbanistici vigenti non emergono elementi ostativi o particolati prescrizioni che precludano la possibile realizzazione del progetto in esame.

Non esistono vincoli di natura ambientale, paesaggistica, insediativa o infrastrutturale che ne impediscano la realizzazione. Dal punto di vista urbanistico, l'insediamento eolico non ostacola un'eventuale espansione dei centri urbani, avendo tendenzialmente l'area una destinazione urbanistica di tipo Zona agricola "E" e CTNI-Ambito di conservazione del territorio non insediabile.

Inoltre, esso offre nuovi sbocchi occupazionali alla popolazione locale per attività di cantierizzazione, manutenzione ed installazione in un periodo medio – lungo. Per quel che riguarda la viabilità, esistono vie principali di accesso all'area interessata compatibili con le esigenze di trasporto eccezionale e che non comportano la previsione di ulteriori infrastrutture significative in termini di impatti dovuti alla rete infrastrutturale di supporto. Lo sviluppo dei cavidotti interrati seguirà parallelamente la rete stradale senza creare ulteriori impatti. Analizzando tutti i vincoli, alla luce di quanto riportato nella presente relazione si può stabilire la conformità del progetto alla normativa in materia ambientale, paesaggistica e urbanistica, nonchè la compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di legge.

Per quanto riguarda il vincolo idrogeologico è stata osservata la sussistenza di tale vincolo su tutto il territorio per tutti i comuni interessati dall'opera, le tavole indicative delle Aree sottoposte a Vincolo Idrogeologico secondo il R.D. n. 3267/1923 art. 2, sono consultabili al seguente link http://www.pianidibacino.ambienteinliguria.it/Vincoloidrogeologico/SV/savona.html.

Si sottolinea che le aree sottoposte a vincolo idrogeologico corrispondono ai territori delimitati ai sensi del Reggio Decreto nei quali gli interventi di trasformazione sono subordinati ad autorizzazione. La loro conoscenza è fondamentale nell'ottica di una pianificazione sostenibile del territorio, al fine di garantire che tutti gli interventi interagenti con l'ambiente non ne compromettano la stabilità e si prevenga l'innescamento di fenomeni erosivi. In un terreno soggetto a vincolo idrogeologico in linea di principio qualunque intervento che presuppone una variazione della destinazione d'uso del suolo deve essere preventivamente autorizzata dagli uffici competenti. Tuttavia, nel caso di sussistenza del vincolo, anche se non ostativo alla realizzazione delle opere, occorrerà acquisire il nulla osta alla realizzazione degli interventi presso l'autorità compente. Infatti, nelle zone sottoposte a vincolo idrogeologico valgono le applicazioni delle leggi regionali n° 22/1984 e n° 4/1999; in particolare in merito alle applicazioni del D.M. del 11/03/1988 relativo alla L.N. 84/1974 per le autorizzazioni di cui all'art. 34 delia L.R.

22/1984, valgono i chiarimenti della circolare prot. 57382, redatta dalla R.L. Servizio difesa del suolo, ufficio consolidamento abitati e vincolo idrogeologico.

Negli strumenti urbanistici vigenti non si fa riferimento a impianti tecnologici o da FER, ma si normano i parametri urbanistici ed edilizi per interventi previsti su edificati. Per gli interventi previsti da progetto, sarà da richiedere l'autorizzazione per la movimentazione della terra da scavo, che da prescrizioni potrà essere riutilizzata nello stesso sito. Per quanto riguarda i possibili vincoli e per un inquadramento più puntuale si richiederanno i CDU dei terreni interessati dalle opere in progetto.

In conclusione, il progetto in trattazione non risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici analizzati e, in particolare, non persistono vincoli ostativi tali da pregiudicare la realizzazione dell'opera.

Il Tecnico

Ing. Leonardo Sblendido